

## ELEZIONI RSU 2015

### VADEMECUM OPERATIVO

Il presente vademecum è stato redatto sulla sorta delle norme attualmente vigenti.

E' da precisare che il 28 ottobre 2014 è stato sottoscritto il Protocollo per la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, ed il 28 novembre 2014 è stata firmata l'ipotesi di Contratto collettivo quadro per la definizione del regolamento elettorale, non ancora definitivo alla data di stesura di questo opuscolo (10.01.2015).

#### **Scopo del vademecum**

Con questo scritto intendiamo offrire un contributo concreto rispetto alle problematiche che ci troveremo ad affrontare in occasione delle RSU 2015. Sul sito CSA ([www.csaral.it](http://www.csaral.it)) nella sezione RSU 2015 è disponibile tutto il materiale necessario per il lavoro che dovremo svolgere nelle prossime settimane. Come nelle precedenti elezioni RSU sono possibili cambiamenti in corso d'opera per effetto di ulteriori accordi contrattuali.

L'opuscolo è diviso in tre parti.

Nella prima ci sono indicazioni, suggerimenti e sono presenti i moduli per raccogliere le candidature, per presentare i rappresentanti nella commissione elettorale, per presentare le liste e, se occorre, per fare ricorsi.

Nella seconda sono raccolti gli accordi che riguardano le RSU: uno strumento necessario e immediato per aiutare i delegati a riscontrare eventuali problemi o forzature, che - ci aspettiamo - potranno arrivare a comprimere ulteriormente gli spazi di democrazia reclamati dai lavoratori.

Nella terza parte, infine, trovate le "domande più frequenti" – divise per argomento – frutto delle precedenti esperienze elettorali e una sorta di vademecum rapido per chi ha già esperienza in materia.

#### INDICE

##### PARTE PRIMA: Istruzioni per l'uso

- Calendario delle procedure elettorali ..... pag. 3
- Calendario e adempimenti per le strutture CSA ..... pag. 4
- Modelli
- Mod – richiesta elenco elettori ..... pag. 11
- Mod – accettazione candidatura..... pag. 11
- Mod - presentazione lista – candidati ..... pag. 12
- Mod – nomina del membro CSA della Commissione elettorale ..... pag. 14
- Mod – designazione degli scrutatori ..... pag. 15

Mod – ricorso avverso scrutinio .....	pag. 16
Mod – ricorso avverso esclusione .....	pag. 17
Mod – lettera per la conservazione dell’urna elettorale .....	pag. 18
Mod – scheda per seguire lo spoglio elettorale .....	pag. 19
Mod – trasmissione risultati elettorali alla Segreteria nazionale .....	pag. 20
Mod – ricorso alla Commissione elettorale .....	pag. 21
Mod – ricorso al Comitato dei Garanti con nomina del componente CSA .....	pag. 22

#### PARTE SECONDA: Normativa

- Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali. Sottoscritto il 28 ottobre 2014 ..... pag. 23
- Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali. Sottoscritto il 14 dicembre 2011 ..... pag. 27
- Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali. Sottoscritto il 28 giugno 2007 ..... pag. 33
- Articoli 42 e 43 del D.Lgs.165 del 30 marzo 2001..... pag. 35
- Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. Sottoscritto il 7 Agosto 1998..... pag. 39
- Accordi integrativi di comparto:

Comparto Regioni e Autonomie locali .....	pag. 51
Comparto Servizio Sanitario nazionale.....	pag. 52
Comparto Ministeri.....	pag. 53
Comparto Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri .....	pag. 55
Comparto Enti Pubblici non economici .....	pag. 55

#### PARTE TERZA:

• FAQ (Domande e risposte più frequenti) .....	pag. 84
--	---------

**IMPORTANTE**

1) il nome identificativo delle nostre liste è **CSA Regioni Autonomie Locali - CSA** (in sigla)

Sbagliare questo aspetto significa rischiare concretamente di vedere annullata la lista.



2) Il solo logo da usare è quello qui riportato

Sul sito [www.csaral.it](http://www.csaral.it) – sezione RSU

2015 sarà disponibile il logo ufficiale per quelle commissioni elettorali che ne richiedessero la versione elettronica.

Il logo va recapitato alla commissione elettorale congiuntamente con i moduli riguardanti la lista dei candidati.

**Calendario delle procedure elettorali**

Come stabilito nell'accordo del 28 ottobre 2014 è stato definito il calendario elettorale seguente:.

13 gennaio 2015	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 gennaio 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;</li> <li>- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste</li> </ul>
23 gennaio 2015	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 gennaio 2015	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
6 febbraio 2015	termine per la presentazione delle liste elettorali
19 febbraio 2015	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
3-4-5 marzo 2015	votazioni
6 marzo 2015	scrutinio
6 marzo -12 marzo 2015	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
13 - 23 marzo 2015	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

## Calendario e adempimenti per le strutture CSA

Tutte le strutture territoriali CSA sono impegnate nelle elezioni delle RSU affinché si presentino liste CSA in tutti i posti di lavoro ove siamo presenti, ma si dia la possibilità anche a comitati e simpatizzanti di candidarsi e partecipare alle RSU attraverso le liste CSA.

Si sollecita quindi una campagna di propaganda in tutti i posti di lavoro dove ancora non siamo presenti.

### 1) Adempimenti dal 14 gennaio ed entro l'6 febbraio

- Individuazione dei candidati e formazione della lista CSA nella quale è opportuno tener conto sia dei delegati che dei nostri iscritti, sia di quei lavoratori (non iscritti) che vogliono candidarsi; occorre sollecitare questi ultimi alla partecipazione, garantendo loro la possibilità di candidatura ed autonomia.

È necessario riempire le liste per raggiungere il numero massimo di candidati possibile o comunque il massimo raggiungibile.

Il numero massimo dei candidati non può superare di 1/3 il numero dei componenti della RSU che si elegge: la formula è la seguente  $n^{\circ} \text{ max candidati} = n^{\circ} \text{ RSU previsti} + (1/3 n^{\circ} \text{ RSU previsti})$ .

Ad esempio:

- se i componenti da eleggere sono 18, il  $n^{\circ}$  max di candidati sarà  $18 + (1/3 \text{ di } 18) = 18 + 6 = 24$ ;
- se i componenti da eleggere sono 10, il  $n^{\circ}$  max di candidati sarà  $10 + (1/3 \text{ di } 10) = 10 + 3,3 = 13$  (arrotondamento sempre per difetto).

Chi si candida non è obbligato a sottoscrivere l'accettazione, ma si consiglia comunque, ove possibile, di far firmare il candidato nello spazio previsto sul Mod. di sottoscrizione onde evitare che una doppia candidatura crei inutili contestazioni.

- Il numero di componenti da eleggere è fissato dall'accordo del 7 agosto 1998, art. 4; nei comparti dove sono stati sottoscritti accordi integrativi (vedi la seconda parte); il numero dei componenti da eleggere è stato modificato come riportato nella seguente tabella:

n. dipendenti	n. RSU da eleggere	n. dipendenti	n. RSU da eleggere
Da 1 a 15	1	Da 1701 a 2000	27
Da 16 a 60	4	Da 2001 a 2300	30
Da 61 a 100	5	Da 2301 a 2600	33
Da 101 a 150	7	Da 2601 a 2900	36
Da 151 a 200	9	Da 2901 a 3000	39
Da 201 a 500	12	Da 3001 a 3500	42
Da 501 a 800	15	Da 3501 a 4000	45

Da 801 a 1100	18	Nelle amministrazioni con oltre 4000 dipendenti, si aggiungono 3 componenti ogni 500 dipendenti o frazione di ulteriori 500 dipendenti
Da 1101 a 1400	21	
Da 1401 a 1700	24	

- Raccolta delle firme in calce alla lista CSA per la successiva presentazione della lista; la raccolta delle firme dei lavoratori è un momento importante in quanto oltre a consentire la presentazione della lista ci offre l'occasione per parlare con i lavoratori.

**- Le firme debbono essere:**

→ almeno pari al 2% del numero dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti

→ almeno pari all'1% nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, fino ad un massimo di 200 firme.

Si raccomanda di raccoglierne il più possibile invitando i lavoratori a **NON firmare per altre sigle.**

- Non c'è incompatibilità tra candidato e sottoscrittore di lista per cui anche i candidati debbono sottoscrivere la lista.

**2) Da fare subito (termine massimo 23 gennaio):**

- Nominare un membro della Commissione elettorale, che dovrà essere un nostro delegato o un iscritto **che non potrà candidarsi** e dovrà sottoscrivere l'apposita dichiarazione (Mod. pag. ). La nomina va inviata all'amministrazione che avrà predisposto un dirigente-funzionario responsabile delle fasi pre-elettorali.

Particolare attenzione va posta nella scelta del membro di Commissione elettorale per gli importanti e delicati compiti che questa svolge:

- è composta da almeno 3 membri designati ciascuno da una delle prime tre oo.ss. presentatrici di lista, incrementati con quelli designati dalle oo.ss. presentatrici delle liste successive;
- elegge al suo interno un Presidente (è opportuno sostenere la nomina del nostro membro a Presidente) e riceve dall'amministrazione l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto;
- riceve e verifica l'ammissibilità delle liste elettorali ed esamina gli eventuali ricorsi. **Ricordiamo che le liste elettorali vanno presentate entro il 6 febbraio 2015, e l'affissione è prevista entro il 19 febbraio 2015;**
- cura l'affissione delle liste e definisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di seggio e gli scrutatori;
- dopo il voto, raccoglie i risultati e ne redige verbale che comunica ai lavoratori, all'amministrazione e alle oo.ss. presentatrici di lista;
- esamina eventuali ricorsi e proclama gli eletti comunicandoli all'amministrazione che è responsabile della trasmissione all'Aran;
- l'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti la commissione elettorale, l'assolvimento dei loro compiti nell'orario di servizio.

→ le amministrazioni NON DEVONO entrare in alcun aspetto delle elezioni, svolgono solo il ruolo di supporto documentale e logistico! NESSUNA DECISIONE DEVE essere demandata ad esse, anche se componenti di altre sigle sindacali tentano di coinvolgerle.

→ nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti il membro della Commissione elettorale ed il presentatore di lista possono essere la stessa persona, inoltre la Commissione si può insediare con la nomina di un solo membro anziché tre.

### **3) Dal 14 Gennaio al 6 febbraio 2015 (è preferibile presentare per primi la lista)**

- Presentazione della lista elettorale alla Commissione elettorale, cercando, ove possibile, di presentarla subito affinché il simbolo sia il primo sulla scheda elettorale (vale l'ordine di presentazione).

- la firma del presentatore di lista deve essere fatta autenticare dal responsabile della gestione personale (o da persona designata dall'amministrazione), fermo restando che – ove lo ritenessimo necessario – è comunque possibile procedere all'autenticazione della firma del presentatore di lista in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge;

- il presentatore di lista può essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale oppure un dipendente delegato dal CSA; in tal caso occorre allegare la delega (Mod. pag. ); si raccomanda, specie nei posti di lavoro con pochi dipendenti o dove tutti i dirigenti aziendali siano candidati, di far presentare la lista a un dirigente territoriale esterno per non incorrere in qualche incompatibilità (contattare la federazione territoriale più vicina o il Nazionale).

### **4) Entro il 1 ° marzo 2015 (48 ore prima delle votazioni)**

- Designazione (nomina) degli scrutatori presso la Commissione elettorale.

- per gli scrutatori e il presidente di seggio è equiparata a tutti gli effetti in servizio la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno prima del voto e quello successivo alla chiusura del seggio;

- Invio all'amministrazione della lettera per la conservazione dell'urna (Mod. pag.).

### **5) Prima e durante le votazioni (dal 19 febbraio al 5 marzo 2015)**

- Prestare la massima attenzione a tutte le operazioni per evitare possibili brogli:

- **il seggio:**

- deve essere ubicato in un locale che possa essere chiuso e tutte le chiavi devono essere consegnate al Presidente del seggio;

- rifiutarsi ed impedire lo svolgimento delle votazioni «volanti» con l'urna che si sposta nei vari uffici, negli atrii, nei corridoi o che il seggio venga insediato in locali poco visibili e difficilmente raggiungibili e/o che non garantiscano la sicurezza;

- accertare che tutte le chiavi siano in possesso del Presidente di seggio e, nel dubbio, chiedere la sostituzione delle serrature o l'apposizione di lucchetti nuovi alle porte;

- chiedere all'amministrazione, obbligata a fornire il materiale, la disponibilità di nastro carta a colla secca e nastro adesivo da pacchi trasparente con pennarelli indelebili (tipo marker) per sigillare urna, porte e finestre;

- essere sempre presenti dall'inizio delle operazioni;

- al momento dell'insediamento del seggio si verificheranno gli elenchi del personale ed il materiale che l'amministrazione deve fornire, si controlleranno i locali, l'urna e le schede e si attrezzerà il seggio per le votazioni.

**- l'urna:**

- deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura;

- sigillare tutte le eventuali altre aperture con il nastro e firmare a cavallo tra il nastro e l'urna e fissare l'urna al tavolo;

- tra la chiusura del seggio e la riapertura, e poi tra la chiusura del seggio e lo scrutinio, l'urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell'amministrazione che deve individuare un funzionario; ogni volta che si chiude il seggio deve essere sigillata anche la fessura per l'introduzione delle schede con il nastro firmato.

**- le schede:**

- devono essere fornite dall'amministrazione e debbono riportare, nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti sia il nome delle liste che i nomi dei candidati, mentre nelle amministrazioni oltre i 200 dipendenti devono riportare il nome delle liste e lo spazio per esprimere le preferenze;

- pretendere che la qualità della stampa (o delle fotocopie) sia perfetta e non ci siano macchie o sbaffi che potrebbero causare contestazioni;

- lo scrutatore CSA deve vistare (con almeno altri 2 scrutatori) tutte le schede che verranno utilizzate avendo cura di firmare con una penna colorata (blu o verde) per evitare possibili fotocopie successive e segni che portino all'annullabilità della scheda;

**- le operazioni di voto:**

- si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento RSU, ma in presenza di situazioni diverse non contemplate occorrerà fare riferimento sia alle indicazioni della nota Aran allegata, sia alle norme generali sulle elezioni politiche o amministrative;

- durante le operazioni di voto evitare che nel seggio si affollino molte persone: si allontanino gli estranei e si evitino momenti di confusione;

- gli elettori debbono firmare sull'elenco del personale, presente nel seggio, per attestare l'avvenuta partecipazione al voto; controllare ogni tanto, e comunque alla fine della giornata, che le firme corrispondano alle schede votate (basta contare le schede rimaste).

E' bene ricordare a tutte le amministrazioni che le operazioni svolte dal personale in qualità di scrutatore o di componente della Commissione Elettorale rivestono un interesse generale. Pertanto tutte le operazioni che dovessero svolgersi al di fuori dell'orario di servizio dovranno essere adeguatamente retribuite (straordinario, buono pasto, etc.)

## 6) Subito dopo il voto (5 marzo 2015 - fine votazioni)

- Verificare immediatamente il numero dei votanti (desunti dagli elenchi debitamente firmati) e verbalizzarlo;

- **verificare il quorum: il numero dei votanti deve essere almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto:**

- **Se non si raggiunge il quorum le elezioni non sono valide e vanno ripetute entro 30 giorni.**

- **ATTENZIONE! Se non si raggiunge il quorum NON SI POSSONO scrutinare (aprire) le schede.**

- Visto la sospensione tra la fine della votazione e l'inizio dello scrutinio assicurarsi della conservazione dell'urna, e della sorveglianza del luogo ove essa è contenuta!

## 7) Durante lo scrutinio (6 marzo 2015)

- accertarsi che il numero dei votanti (risultante dall'elenco firmato) corrisponda alle schede votate e verbalizzare il tutto;

- accertarsi che nei pressi dell'urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto;

- lo scrutatore CSA deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione utile per verificare l'apertura delle stesse;

- un delegato CSA o un incaricato di fiducia deve seguire lo spoglio e riportare, a mano a mano, i risultati utilizzando (facendone copie quanto bastano) il Mod. pag.;

- alla fine dello spoglio confrontare i risultati rilevati dal delegato USB con quelli riportati dal verbale e in caso di incongruenze chiederne la verifica;

- pretendere una copia del verbale oppure farsi vistare dal Presidente di seggio i nostri risultati rilevati per evitare successive manomissioni del verbale stesso;

## 8) Al termine dello spoglio

- Occorrerà procedere all'assegnazione dei seggi:

- dividendo il numero dei votanti (non degli aventi diritto al voto, ma solo quelli che si sono recati a votare) per il numero degli RSU da eleggere si ottiene il quorum; dividendo il numero di voti ottenuti dalla lista per il quorum si ottengono i seggi da assegnare a quella lista; per assegnare eventuali seggi rimanenti si utilizzeranno i resti ottenuti da ciascuna lista nell'operazione precedente compreso quelle liste che eventualmente non avessero nemmeno raggiunto il quorum.

In base ai maggiori resti si assegneranno i seggi rimanenti.

In casi di parità di voti o di parità di resti il seggio si assegna alla lista che ha ottenuto maggiori preferenze; in caso di ulteriore parità l'Aran «consiglia» l'attribuzione al candidato più anziano e, in caso di ulteriore parità, in base alla posizione del candidato in lista.

Esempio:

Aventi diritto al voto: 1250 – Votanti: 1140 – Seggi RSU da assegnare:15

QUORUM:  $1140:15 = 76$

lista	voti ottenuti	quorum	seggi assegnati	resti
A	455	76	5	75
B	280	76	3	52
C	340	76	4	36
D	65	76	0	65

Essendo stati assegnati 12 seggi (5 + 3 + 4) sui 15 componenti da eleggere, mancano ancora 3 seggi da assegnare alle liste con i maggiori resti; si otterrà quindi la seguente situazione definitiva:

lista	seggi assegnati	seggi dai resti	totale seggi assegnati
A	5	1	6
B	3	1	4
C	4	0	4
D	0	1	1

- affiggere immediatamente i risultati davanti al seggio e in bacheca (darne la più ampia diffusione);

- inviare immediatamente alla Segreteria nazionale CSA i risultati finali.

### 9) In caso di contestazioni

- Ogni episodio va, innanzi tutto, annotato nel verbale (pretendere l'annotazione di qualsiasi atto che riteniamo possa non essere regolare: è importante che nel verbale ne rimanga traccia); subito dopo si verificherà (consultando anche i nostri delegati) ed eventualmente si provvederà a fare ricorso alla Commissione elettorale.

**Il ricorso alla Commissione elettorale deve essere presentato entro 5 giorni dall'affissione dei risultati e la Commissione deve rispondere entro 48 ore;**

➔ qualora l'esito del ricorso alla Commissione elettorale sia insoddisfacente, entro 10 giorni può essere proposto ricorso al Comitato dei garanti;

I ricorsi formali non possono esaurire le iniziative che la struttura CSA locale metterà in atto a seconda della gravità degli episodi contestati;

- ferme restando le iniziative messe in atto dalla struttura CSA locale, gli episodi di irregolarità vanno segnalati alla Segreteria nazionale, che provvederà ad ulteriori ed opportune iniziative, anche di carattere legale.

Mod. Richiesta elenco generale alfabetico degli elettori

Al Dirigente Responsabile gestione personale dell'amministrazione.....

Oggetto: Richiesta elenco generale alfabetico degli elettori.

Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti e tempistica delle procedure elettorali" per le RSU 2015, sottoscritto in data 28/10/2014, la scrivente O.S. CSA Regioni Autonomie Locali

richiede

l'elenco generale alfabetico degli elettori

Data,.....

in fede

.....

Ufficio preposto

per ricevuta: data.....

Mod. Accettazione della candidatura

Oggetto: Elezioni RSU 2015. Adesione alla lista CSA Regioni Autonomie Locali e accettazione della candidatura.

La/il sottoscritta/o .....

dipendente dell'Amministrazione .....

servizio/ufficio.....

indirizzo.....

mail.....

cellulare .....

DICHIARA

di aderire alla lista elettorale CSA Regioni Autonomie Locali per le elezioni RSU 2015 ed accettare la candidatura per la stessa lista.

Data,.....

in fede

.....

	<p align="center"><b>Elezioni della RSU</b>  <b>Comparto Regioni e Autonomie Locali</b>  <b>3-5 MARZO 2015</b>  <b>Presentazione</b>  <b>Lista dei candidati per il</b>  <b>CSA Regioni Autonomie Locali</b></p>
<p align="center">CSA  Regioni Autonomie Locali</p>	<p align="center"><b>ENTE/Amministrazione</b></p>
<p align="center">Coordinamento Provinciale  di</p>	

Alla Commissione Elettorale  
presso l'ente \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Organizzazione sindacale CSA Regioni Autonomie Locali, rappresentativa ai sensi del CCNQ del 17 ottobre 2013, e firmataria del CCNL di Comparto del 22 gennaio 2004 e del 9 maggio 2006,

**PRESENTA**

secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 7 agosto 1998 e dal protocollo di intesa del 28 ottobre 2014, la seguente **lista di candidati** ai fini della partecipazione alla elezione della RSU di codesta Amministrazione.

A tal fine:

- allega n. 1 lista di candidati con le relative firme di accettazione;
- allega n. \_\_\_\_\_ firme di sottoscrittori per la presentazione della lista;
- garantisce sull'autenticità delle firme ivi apposte;
- allega il logo di riferimento della lista.

A disposizione per ogni ulteriore adempimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_.

IL PRESENTATORE DELLA LISTA CSA Regioni Autonomie Locali

\_\_\_\_\_

Autenticazione firma del presentatore da parte

del responsabile della gestione del personale

\_\_\_\_\_

**CSA Regioni e Autonomie Locali**

Lista dei Candidati

Per l'Ente \_\_\_\_\_

N°	Cognome e nome	Luogo nascita	Data nascita	Firma per accettazione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Il Presentatore Lista CSA Regioni Autonomie Locali

	<p align="center"> <b>Elezioni della RSU</b>  <b>Comparto Regioni e Autonomie Locali</b>  <b>3-5 MARZO 2015</b>  <b>Nomina Componente per il</b>  <b>CSA Regioni Autonomie Locali presso</b>  <b>Commissione Elettorale</b> </p>
<p align="center">         CSA          Regioni Autonomie Locali       </p>	<p align="center"> <b>ENTE/Amministrazione</b> </p>
<p align="center">         Coordinamento Provinciale          di       </p>	

Protocollo n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**Al Dirigente Relazioni Sindacali**

**Oggetto: Nomina componente CSA Regioni Autonomie Locali presso Commissione Elettorale RSU dell'Ente**

La scrivente Organizzazione Sindacale, in possesso dei requisiti previsti dal ACQ per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 7 agosto 1998, comunica ai sensi dell'art. 5 del citato accordo, il nominativo del proprio componente, dipendente di ruolo presso codesto Ente, nella Commissione Elettorale preposta alle operazioni di voto per la elezione della RSU presso codesto ente.

Il componente della lista CSA Regioni Autonomie Locali è \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE SINDACALE**

\_\_\_\_\_

**Dichiarazione**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ accetta di far parte della Commissione Elettorale quale componente e dichiara di non volersi candidare nelle liste per la elezione della RSU.

**Firma**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_.

	<p align="center"><b>Elezioni della RSU</b>  <b>Comparto Regioni e Autonomie Locali</b></p> <p align="center"><b>3- 5 MARZO 2015</b></p> <p align="center"><b>Designazione Scrutatori per la lista dei candidati</b></p> <p align="center"><b>CSA Regioni Autonomie Locali</b></p>
	<p align="center">CSA</p> <p align="center">Regioni Autonomie Locali</p>
<p align="center"><b>Coordinamento Provinciale</b></p> <p align="center">di</p>	

Alla Commissione Elettorale  
presso l'ente \_\_\_\_\_

**Oggetto: designazione scrutatori ai sensi dell'art. 7 dell'accordo quadro per la costituzione delle RSU del 7/8/1998.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ presentatore della lista CSA Regioni Autonomie Locali designa i nominativi di seguito elencati, dipendenti di ruolo di codesto Ente, quali scrutatori dei seggi definiti dalla Commissione Elettorale.

SEGGIO	COGNOME E NOME	Data di nascita

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**Il Presentatore Lista CSA Regioni Autonomie Locali**

	<p><b>Elezioni della RSU</b>  <b>Comparto Regioni e Autonomie Locali</b></p> <p><b>3-5 MARZO 2015</b></p> <p><b>Ricorso avverso scrutinio</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CSA</b></p> <p><b>Regioni Autonomie Locali</b></p>	<p><b>ENTE/Amministrazione</b></p>
<p><b>Coordinamento Provinciale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>di</b></p>	

**Alla Commissione Elettorale**

.....

Il sottoscritto ..... presentatore della lista denominata CSA Regioni Autonomie Locali,  
 preso atto della decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data..... con la quale sono stati comunicati i risultati dello scrutinio delle schede votate effettuato in data..... e la relativa proclamazione della RSU eletta, osserva quanto segue:

-----  
 -----

**TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE**

- che la commissione elettorale in indirizzo proceda ad un nuovo e totale scrutinio delle schede votate;
- che la commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione del quorum attestante la validità delle elezioni;
- che la commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione dei quorum per la rideterminazione dei seggi.

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall'art. 18 dell'accordo quadro del 7 agosto 1998.

**Presentatore della lista CSA Regioni Autonomie Locali**

	<p><b>Elezioni della RSU</b>  <b>Comparto Regioni e Autonomie Locali</b></p> <p><b>3-5 MARZO 2015</b></p> <p><b>Ricorso avverso esclusione</b></p>
<p>CSA</p> <p>Regioni Autonomie Locali</p>	<p><b>ENTE/Amministrazione</b></p>
<p>Coordinamento Provinciale</p> <p>di</p>	

Alla Commissione Elettorale

.....

Il sottoscritto ..... presentatore della lista denominata CSA Regioni Autonomie Locali,

preso atto che con la decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data..... è stata:

- respinta la lista denominata CSA Regioni Autonomie Locali per supposta mancanza del numero di firme richieste;
- respinta la lista denominata CSA Regioni Autonomie Locali per supposta mancanza non autenticità delle firme apposte dai lavoratori per la presentazione della lista;
- respinta la lista denominata CSA Regioni Autonomie Locali per supposto decorso del termine di presentazione della lista;
- respinta la lista denominata CSA Regioni Autonomie Locali per supposta incompatibilità tra i firmatari della lista e la candidatura;

Osserva quanto segue:

.....  
.....

TUTTO CIO' PREMESSO CHIEDE

L'annullamento della decisione e l'accoglimento della lista denominata CSA Regioni Autonomie Locali.

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall'art. 18 dell'accordo quadro del 7 agosto 1998.

Presentatore della lista CSA Regioni Autonomie Locali

	<p style="text-align: center;"><b>Elezioni della RSU</b>  <b>Comparto Regioni e Autonomie Locali</b>  <b>3-5 MARZO 2015</b></p>
<p style="text-align: center;">CSA</p> <p style="text-align: center;">Regioni Autonomie Locali</p>	<p style="text-align: center;"><b>ENTE/Amministrazione</b></p>
<p style="text-align: center;">Coordinamento Provinciale</p> <p style="text-align: center;">di</p>	

Al Responsabile dell'amministrazione

.....

Oggetto: Conservazione ed integrità dell'urna elettorale. Adempimenti dell'Amministrazione.

La scrivente O.S. CSA Regioni Autonomie Locali, ai sensi dell'art.12 dell'accordo RSU del 7.8.98, chiede a codesta Amministrazione la nomina di un Funzionario responsabile della conservazione e dell'integrità dell'urna elettorale.

Chiede altresì quali iniziative l'Amministrazione intende attuare per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Data,.....

in fede

.....

Ufficio preposto

per ricevuta: data.....

Mod – scheda per seguire lo spoglio elettorale

LISTA.....																			
VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	500
Candidato n. 1.....																			
VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	200
Candidato n. 2.....																			
VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	200



**Elezioni della RSU  
Comparto Regioni e Autonomie Locali**

**3-5 MARZO 2015**

**Trasmissione Risultati alla Segreteria nazionale**

CSA	
Regioni Autonomie Locali	<b>ENTE/Amministrazione</b>
Coordinamento Provinciale	
di	

Aventi diritto al voto n.....Votanti n..... Voti validi n..... QUORUM.....  
schede bianche n..... schede nulle n..... contestate n.....

NOME LISTA	VOTI OTTENUTI	SEGGI OTTENUTI
CSA Regioni Autonomie Locali		

Nominativi degli eletti CSA:

.....  
.....

Eventuali comunicazioni:

.....

Data..... Ora..... Firma.....

	<p><b>Elezioni della RSU</b>  <b>Comparto Regioni e Autonomie Locali</b>  <b>3-5 MARZO 2015</b></p>
<p>CSA  Regioni Autonomie Locali</p>	<p><b>ENTE/Amministrazione</b></p>
<p>Coordinamento Provinciale  di</p>	

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione.....

Oggetto: Ricorso.

La scrivente O.S. CSA Regioni Autonomie Locali, ai sensi dell'art.18 del Regolamento RSU del 7.8.98, in quanto interessata avendo presentato lista elettorale denominata CSA Regioni Autonomie Locali, presenta formale ricorso per motivi di seguito esposti:

Chiede pertanto, ai sensi del 3 comma dello stesso art.18, che la Commissione elettorale si pronunci in merito entro 48 ore dal ricevimento della presente.

Data,.....ora.....

in fede

.....

Commissione elettorale

per ricevuta: data.....

	<p><b>Elezioni della RSU</b>  <b>Comparto Regioni e Autonomie Locali</b>  <b>3-5 MARZO 2015</b></p>
<p>CSA  Regioni Autonomie Locali</p>	<p><b>ENTE/Amministrazione</b></p>
<p>Coordinamento Provinciale  di</p>	

RACCOMANDATA A.R. con ANTICIPATA VIA FAX

Al Presidente del Comitato dei garanti  
della Provincia di .....  
presso.....

Oggetto: Ricorso al Comitato dei Garanti e nomina componente CSA.

La scrivente O.S. CSA Regioni Autonomie Locali , ai sensi dell'art.19 del Regolamento RSU del 7.8.98, in quanto interessata avendo presentato lista elettorale denominata CSA Regioni Autonomie Locali presso l'Amministrazione ..... e, a seguito di ricorso con esito negativo presso la locale Commissione elettorale (che si allega), presenta formale ricorso per i motivi di seguito esposti:

Chiede pertanto, ai sensi del 3 comma dello stesso art.19, che il Comitato dei Garanti si pronunci in merito entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Comunica altresì la nomina a componente del Comitato dei garanti il Sig..... con recapito.....

Data,.....ora.....

in fede

.....

## PARTE SECONDA

### **PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI**

In data 28 ottobre 2014, alle ore 10.30, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

#### **L'ARAN :**

nella persona del Presidente -Dott. Sergio Gasparrini (firmato)

#### **e le seguenti Confederazione sindacali:**

CGIL (firmato)

CISL (firmato)

UIL (firmato)

CONFSAL (firmato)

CGU-CISAL (firmato)

USB (firmato)

UGL -----

USAE (firmato)

CSE (firmato)

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo.

### **PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI**

#### **Premessa**

Visto che le RSU attualmente vigenti termineranno il proprio mandato a marzo 2015.

Considerato che l'art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude la possibilità di proroga degli organismi in parola.

Tenuto conto che alla data odierna le trattative relative al CCNQ di definizione dei nuovi comparti non si sono ancora concluse.

Le parti, in data 28 ottobre 2014 si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti.

## **Art. 1**

### **Indizione delle elezioni**

1. Ai sensi dell'art. I dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, patte II, nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno:

A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni, così come definiti nel vigente CCNQ dell'11 giugno 2007:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali ;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;

Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

- Comparto del personale dell'Università;

B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:

- ASI;
- CNEL;
- ENAC.

## **ART.2**

### **Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni**

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

*(omissis)*

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 6 febbraio 2015, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le

norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono avvalersi della possibilità di richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'ARAN, entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente

statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo ARAN. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. di cui al comma 3 dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle SU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'elenco, comparto per comparto, delle organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, sarà disponibile nel sito dell'ARAN. Per tali organizzazioni sindacali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

### **ART.3**

#### **Mappatura delle sedi elettorali**

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **2 dicembre 2014**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **5 dicembre 2014**. La trasmissione all'ARAN dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@pec.aranagenzia.it](mailto:protocollo@pec.aranagenzia.it).

2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, al personale trasferito nei ruoli delle amministrazioni, cui sono attribuite le relative funzioni, continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tali dipendenti apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, della Scuola, delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

### **ART.4**

#### **Accordi integrativi di comparto**

I. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

- Enti pubblici non economici *accordo integrativo del 3 novembre 1998*
- Ministeri *accordo integrativo del 3 novembre 1998*
- Regioni e Autonomie locali *accordo integrativo del 22 ottobre 1998*
- Servizio sanitario nazionale *accordo integrativo del 16 ottobre 1998*

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

#### **ART.5**

##### **Norma finale**

I. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano:

a) di impegnarsi per modificare alcuni aspetti del Regolamento elettorale entro la data del 30 novembre 2014;

b) che siano riassunte dall'ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. I**

Le parti si danno atto che entro il **5 dicembre 2014**:

il MIUR fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;

il MAE fornirà l'elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici Consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971.

## **PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI**

In data 14 dicembre 2011, alle ore 16.30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini (firmato)

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato)

CISL (firmato)

UIL (firmato)

CISAL (firmato)

CONFSAL (firmato)

CGU (firmato)

CSE (firmato)

RDB CUB (non firmato)

USAE (firmato)

La riunione ha per oggetto l'integrazione del Protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego dell'11 aprile 2011.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

**PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI FIRMATO IN DATA 11 APRILE 2011**

Premessa

Visto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti" firmato in data 11 aprile 2011 con il quale le parti hanno definito, all'art. 2, la tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU da adottarsi qualora il CCNQ di definizione dei nuovi comparti alla data del 12 dicembre 2011 non fosse stato ancora sottoscritto.

Tenuto conto che all'art. 2 del protocollo sopra menzionato le parti hanno concordato di incontrarsi in tempo utile per definire gli ulteriori dettagli procedurali necessari per procedere al rinnovo delle RSU.

Considerato che alla data del 12 dicembre 2011 il CCNQ di definizione dei nuovi comparti non è stato ancora sottoscritto.

In data 14 dicembre 2011 le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti dell'11 aprile 2011

#### Art. 1

##### Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 5 - 7 marzo 2012 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno

A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni come definiti nel vigente CCNQ dell'11 giugno 2007:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università;

B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:

- ASI;
- CNEL;
- DigitPA;
- ENAC.

#### ART. 2

##### Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

*(omissis)*

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in

occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato all'8 febbraio 2012, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare all'Aran, entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni.

La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto ove non già in possesso dell'Agenzia. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo Aran. Inoltre, le OO.SS. a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nel sito dell'Aran sarà disponibile l'elenco, comparto per comparto, delle Organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, per le quali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

### ART. 3

#### Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno 16 gennaio 2012, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 24 gennaio 2012. La trasmissione all'Aran dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file excel all'indirizzo di posta elettronica [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it)

2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai dipendenti trasferiti nei ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

#### ART. 4

##### Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

#### ART. 5

##### Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassume, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU sarà fornito, entro il 10 gennaio 2012, dal MIUR e, per le Scuole italiane all'estero e per le sezioni italiane presso le scuole straniere, dal MAE.

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti prendono atto che poiché, a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 23 del 2010, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, l'indizione delle RSU prevista dal presente protocollo non si estende anche a detto personale.

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE  
RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI  
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Premessa

L'elezione delle RSU costituisce la massima espressione democratica della volontà dei lavoratori e, pertanto, le parti ritengono indispensabile procedere al rinnovo delle stesse nel più breve tempo possibile.

Inoltre, i lavoratori, mediante l'elezione diretta dei propri rappresentanti nella sede di posto di lavoro, contribuiscono a conferire rappresentatività alla sigla sindacale prescelta.

Infatti, agli esiti delle elezioni RSU è ancorato l'accertamento della rappresentatività sindacale attraverso il quale vengono individuate le OO.SS. e le Confederazioni da ammettere alle trattative nazionali per i singoli periodi contrattuali.

Per tale ragione, affinché la competizione elettorale offra adeguate garanzie di trasparenza, appare opportuno delineare a priori l'ambito entro il quale i voti espressi dai lavoratori esplicheranno i propri effetti ai fini della rappresentatività. In caso contrario verrebbe negato al lavoratore il diritto di conoscere tutti gli elementi necessari per una consapevole espressione di voto.

Ciò, peraltro, risulta in linea con il disposto dell'art. 65 del d.lgs. n. 150 del 2009, il quale espressamente prevede che il rinnovo degli organismi di rappresentanza negoziale si svolgerà con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione ed allo stesso tempo, in via eccezionale, proroga le RSU al momento in carica onde garantire adeguata rappresentanza sui luoghi di lavoro.

Art. 1

1. Le parti si impegnano ad avviare un intenso percorso negoziale finalizzato alla definizione degli ambiti entro cui effettuare il rinnovo delle RSU.

2. Tale percorso si articola:

1. nella revisione delle "disposizioni particolari"- art. 19 - del "CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali" del 7 agosto 1998;

2. nella modifica dell'"Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale" del 7 agosto 1998;

3. nella conclusione del CCNQ di definizione dei nuovi comparti di contrattazione.

3. Immediatamente dopo la firma del CCNQ di cui al comma 2, punto 3, le parti si incontreranno per definire il calendario dettagliato delle votazioni che si terranno, in ogni caso, tre mesi dopo la suindicata sottoscrizione del CCNQ in parola.

Art. 2

Clausola di garanzia

1. Salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, qualora il CCNQ di definizione dei nuovi comparti alla data del 12 dicembre 2011 non sia stato ancora sottoscritto, le procedure elettorali si svolgeranno, in tutti i comparti di contrattazione rappresentati dall'ARAN, con la tempistica di seguito indicata:

19 gennaio 2012 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e 20 gennaio 2012 consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Inizio contestuale della raccolta delle firme per la presentazione delle liste

30 gennaio 2012 termine per l'insediamento della Commissione elettorale

3 febbraio 2012 termine per la costituzione formale della Commissione elettorale

8 febbraio 2012 termine per la presentazione delle liste elettorali

24 febbraio 2012 affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione

5 – 7 marzo 2012 votazioni

8 marzo 2012 scrutinio

8-15 marzo 2012 affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione

16 - 21 marzo 2012 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le parti concordano di incontrarsi in tempo utile per definire gli ulteriori dettagli procedurali (termine per la mappatura delle sedi elettorali, accordi integrativi di comparto, ecc.) anche alla luce delle eventuali modifiche operate ai sensi dell'art. 1 del presente protocollo.

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO  
DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI  
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 28 giugno 2007, alle ore 13,00, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN : nella persona del Presidente – Avv. Massimo Massella Ducci Teri Firmato

e le seguenti Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL, CGU, CSE, RDB CUB, UGL,  
USAE.

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell' Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL  
RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI  
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Art. 1 Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 19 – 22 novembre 2007 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali; - Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università.

ART. 2 Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

*omissis*

2. Le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la

costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

#### ART. 3 Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno procedere, entro il giorno 1 ottobre 2007, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 8 ottobre 2007.

2. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

#### ART. 4 Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

#### ART. 5 Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassume in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

Articolo 42

Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs n.396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio.

Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del

presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

#### Articolo 43

##### Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

(Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE  
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL  
RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE sottoscritto il 7 agosto 1998

Sommario

Art. 1 - Obiettivi e finalità

PARTE PRIMA

Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione

Art. 3 - Costituzione delle RSU

Art. 4 - Numero dei componenti

Art. 5 - Compiti e funzioni

Art. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

Art. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 8 - Decisioni

Art. 9 - Incompatibilità

Art. 10 - Clausola di salvaguardia

Art. 11 - Norma transitoria

Art. 12 - Adempimenti dell'ARAN

Art. 13 - Norma finale

PARTE SECONDA – Regolamento elettorale

Art. 1 - Modalità per indire le elezioni

Art. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Art. 4 - Presentazione delle liste

Art. 5 - Commissione elettorale

Art. 6 - Compiti e funzioni

Art. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 8 - Segretezza del voto

Art. 9 - Schede elettorali

Art. 10 - Preferenze

Art. 11 - Modalità della votazione

Art. 12 - Composizione del Seggio elettorale

Art. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale

Art. 14 - Riconoscimento degli elettori

Art. 15 - Certificazione della votazione

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

Art. 17 - Attribuzione dei seggi

Art. 18 - Modalità per indire le elezioni

Art. 19 - Comitato dei Garanti

Art. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

Allegati

#### ART. 1 - Obiettivi e finalità

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione «amministrazioni, aziende ed enti» usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine «amministrazioni». Le «sedi o strutture periferiche» delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione «strutture amministrative interessate». Le «associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993» sono indicate come «associazioni sindacali rappresentative».
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione «d.lgs.29/1993» è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, nel testo è indicato come «CCNL quadro del 7 agosto 1998».

## PARTE PRIMA

### MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

#### ART. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.

2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.

3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'ARAN che ne rilascia certificazione.

Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione.

Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie alleggeranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN.

4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;

- b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
- c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
- d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

#### ART. 3 - Costituzione delle RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

#### ART. 4 – Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
  - a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
  - b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
  - c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

#### ART. 5 - Compiti e funzioni

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
  - a) diritto ai permessi retribuiti;
  - b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;

c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;

d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

#### ART. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett.f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto 1998

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti:

a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;

b) diritto ai permessi retribuiti;

c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998

d) diritto ai permessi non retribuiti;

e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.

f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

#### ART. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

#### ART. 8 - Decisioni

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

#### ART. 9 - Incompatibilità

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilit  valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilit  determina la decadenza della carica di componente della RSU.

#### ART. 10 - Clausola di salvaguardia

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.

2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

#### ART. 11 - Norma transitoria

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.

#### ART.12 - Adempimenti dell'ARAN

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornir  alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentativit  a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonch  per ottenere una omogenea documentazione   allegata al presente accordo il fac-simile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovr  essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.

3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.

#### ART. 13 - Norma finale

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

### PARTE SECONDA

#### Regolamento per la Disciplina dell'elezione della RSU

##### ART.1 - Modalit  per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

#### ART. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

#### ART. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.

3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

#### ART. 4 - Presentazione delle liste

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella allegate dal n.2 al n.9 al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;

b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.

#### ART. 5 - Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.

3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

#### ART. 6 - Compiti della commissione elettorale

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

#### ART. 7 - Scrutatori

1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

#### ART. 8 - Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

#### ART. 9 - Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

#### ART. 10 - Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

#### ART. 11 - Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

#### ART. 12 - Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

#### ART. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

#### ART. 14 - Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

#### ART. 15 - Certificazione della votazione

1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

#### ART. 16 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

#### ART. 17 - Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

#### ART. 18 - Ricorsi alla commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.

#### ART. 19 - Comitato dei garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

#### ART. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

#### ALLEGATI

##### TABELLA N. 1 (art.2 comma 3)

##### CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE

(omissis)

Le amministrazioni avranno cura di assicurare la integrità delle urne sigillate sino all'inizio delle operazioni di scrutinio.

TABELLA N. 2 (art.17 del Regolamento)

ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250 DIPENDENTI

(omissis)

**ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO**

**COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

- Premesso che in data 7.8.1998 é stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
- che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
- considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
- che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26.5.1994;
- al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, si conviene di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito.

1. Numero dei componenti

Il numero dei componenti la RSU, è pari a:

- a) - negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
- negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;
- negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;
- negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;
- negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

## 2. Calendario delle votazioni

Per le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.

### **COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

preso atto che con il citato CCNL si è attuato l'art.47 del decreto legislativo n.29\1993, così come modificato dall'art.6 del decreto legislativo n.396\1997, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

considerato che l'art.2 comma 5, lettere a, b, c e d del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

- al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale

si conviene di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7.8.1998 quadro come di seguito:

1. È prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.

2. All'art.4, comma 1 del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:

a) - nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità

- nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità

- nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità

- nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità

- nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.

È confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall'art.4 lett. b) e c) del Contratto Collettivo Quadro.

3. Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.

### **COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI**

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del d. lgs. n.29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

considerato che l'art.2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5; considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il Protocollo d'intesa del 12 maggio 1994;

tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;

considerato peraltro che l'Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all'esigenza di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale; tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al quadriennio 1998-2001.

le parti concordano quanto segue

#### **1. Ambiti di costituzione delle RSU**

a) Le RSU sono costituite nell'ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti ovvero Direzioni generali ovvero Uffici centrali di livello di Dirigente generale);

b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

#### **2. Accorpamenti**

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento, ad eleggere le R.S.U. dove previsto dal precedente punto 1).

### 3. Numero dei componenti

a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:

- 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50;
- 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.
- 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

b) Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c) dell'Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).

### 4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

Le votazioni hanno inizio alle ore 12.00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

### 5. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi verranno inviati all'ARAN.

### 6. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti concordano di dichiarare che:

1) nel punto 1 del presente Accordo, per « sedi individuate sulla base delle procedure in atto » si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;

2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6, anche successivamente, dove si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale per ciascuna Amministrazione del Comparto Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'Accordo stesso.

### **COMPARTO AGENZIE FISCALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ELEZIONI DELLE RSU NEI COMPARTI DELLE AGENZIE FISCALI E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il giorno 26 settembre 2001 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Aran e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL; UIL; CISAL; CONFSAL; RDB CUB.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa:

#### ART. 1 - Articolo unico

1. Le parti, preso atto che sino al termine della presente stagione contrattuale 1998-2001 al personale dei comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – individuati con il CCNQ del 9 agosto 2000 – si applicano tuttora i CCNL stipulati il 19 febbraio 1999, 21 febbraio e 16 maggio 2001 per il comparto Ministeri, concordano che anche ai fini delle elezioni delle RSU – indette per il 19-22 novembre 2001 – nei medesimi comparti trovino applicazione le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri stipulato il 3 novembre 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. del 15 dicembre 1998, n.292.

### **COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

- Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

- considerato che l'art. 2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

- tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;

- considerato che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al Quadriennio 1998 - 2001,

le parti concordano quanto segue

### 1. Ambiti di costituzione delle RSU

Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

- a. Per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
- b. Per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro;
- c. Per quanto attiene alle Sedi Uniche Centrali o Direzioni Generali degli enti, le RSU sono costituite negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi, come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

### 2. Accorpamenti

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1)

### 3. Numero dei componenti

a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1):

- 3 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti sino a 50;
- 5 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- 7 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

b. Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a), secondo e terzo allinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento una rappresentanza nell'organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei componenti della rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.

c. Per il personale indicato nel punto b. sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia deidiritti di elettorato attivo e passivo.

d. Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c), dell'Accordo quadro, nel rispetto al punto b. della garanzia prevista per i componenti delle RSU delle specifiche tipologie professionali.

#### 4. Dipendenti operanti presso sedi estere

I dipendenti di ruolo dell'ICE e dell'ENIT che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi nell'area di applicazione del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la Direzione generale del rispettivo ente. A tal fine è costituito apposito seggio presso l'Ufficio Consolare del Paese cui appartiene la sede di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l'esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento.

#### 5. Inizio e termine delle operazioni elettorali

Le votazioni hanno inizio alle ore 12,00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, dell'Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

#### 6. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998 gli enti di cui al p.1) lett. b) e c) stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tale elenco sarà inviato all'ARAN.

#### 7. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti concordemente dichiarano che:

1) nel punto 1 del presente Accordo, per «sedi individuate sulla base delle procedure in atto» si intendono quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;

2) negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal punto 7 (clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale negli Enti aventi carattere nazionale ed articolazione territoriale diffusa del Comparto Enti pubblici non economici, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscrittrici la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di un riesame della materia in relazione

alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'Accordo stesso.

A tutte le Amministrazioni dei comparti  
Agenzie fiscali  
Enti pubblici non economici  
Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione  
Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica  
e Musicale  
Ministeri  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Regioni e Autonomie locali  
Servizio sanitario nazionale  
Scuola  
Università  
All'ASI  
Al CNEL  
A DigitPA  
All'ENAC  
Loro Sedi

OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5-7 marzo 2012. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

**PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni sindacali rappresentative, con i Protocolli sottoscritti l'11 aprile 2011 e il 14 dicembre 2011, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Con i citati Protocolli, che contengono l'annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni in indirizzo nei giorni 5-7 marzo 2012.

La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni, ha reso necessario da parte dell'Aran la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 14 dicembre 2011 hanno convenuto sull'opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario che sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.

Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it) nella Sezione Accertamento Rappresentatività, della quale si raccomanda una attenta lettura.

Si chiede, inoltre, alle amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie amministrazioni/sedi

“periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota.

Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie territoriali.

Si precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni).

Importante novità di queste elezioni è rappresentata dalla modalità di acquisizione dei verbali elettorali da parte dell’Aran che avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è stata predisposta un’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE). Sotto tale profilo ogni sede periferica di elezione RSU, per come individuata nelle mappature di cui all’art. 3 del protocollo del 14 dicembre 2011, dovrà provvedere ad accreditare il proprio RLE. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alle circolari n. 1 e 2 del 2011 (note Aran n. 13469 del 9.9.2011 e n. 14320 del 27 settembre 2011) pubblicate nel sito internet dell’Aran sia nella sezione relativa all’Evidenza, sia nella sezione Accertamento Rappresentatività, nonché a quanto previsto infra, lett B), §2 e §10.

All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”. Si ricorda che per accedere a tale applicativo il RLE dovrà designare il Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. Al RP saranno indirizzate le credenziali di accesso nonché tutta la successiva corrispondenza relativa all’acquisizione dei Verbali. Si ribadisce che di tutti i dati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU, è responsabile lo stesso RP insieme con il RLE. Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Si fa, infine, presente che nel proseguo della presente nota con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le istituzioni scolastiche, mentre la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti".

## ELEZIONI DELLE RSU DEL 5 – 7 MARZO 2012

### CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE

#### SOMMARIO:

A) PROTOCOLLO DELL’11 APRILE 2011 E PROTOCOLLO D’INTEGRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2011

B) CHIARIMENTI

§1. Tempistica delle procedure elettorali

§2. Sede di elezione della RSU

§3. Presentazione delle liste elettorali

§4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

§5. Elettorato passivo

§6. Procedura per la presentazione delle liste

§7. Elettorato attivo

§8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

§9. Compiti della Commissione elettorale

§10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

§11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

§12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi

§13. Compiti delle Amministrazioni

§14. Comitato dei garanti

§15. Insediamento della RSU

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN

DOCUMENTI CORRELATI:

1. Protocollo dell'11 aprile 2011 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale di tutti i comparti - tempistica delle procedure elettorali;

2. Protocollo integrativo del 14 dicembre 2011.

3. Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale;

4. Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007 d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale (di seguito accordo collettivo quadro 24 settembre 2007);

5. Accordo Integrativo del Comparto Sanità (16 Ottobre 1998)

6. Accordo Integrativo del Comparto Regioni-Autonomie Locali (22 Ottobre 1998)

7. Accordo Integrativo del Comparto Ministeri (3 Novembre 1998)

8. Accordo Integrativo del Comparto Enti Pubblici Non Economici (3 Novembre 1998)

9. Fac-simile del verbale finale (disponibile nel sito Aran in formato stampabile)

\*\*\*\*\*

## A) PROTOCOLLO DELL'11 APRILE 2011 E PROTOCOLLO INTEGRATIVO DEL 14 DICEMBRE 2011

Il documenti fondamentali sono rappresentati dal Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale di tutti i comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 11 aprile 2011 (allegato n. 1) e dal Protocollo integrativo del 14 dicembre 2011 (allegato n. 2), quest'ultimo in corso di pubblicazione nella G.U.. Detti protocolli contengono il calendario delle elezioni. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna Amministrazione.

## B) CHIARIMENTI

Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, dell'Accordo collettivo quadro 24 settembre 2007 e degli Accordi integrativi di comparto, raccomandandone un'attenta lettura.

### § 1. Tempistica delle procedure elettorali

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo. Non si deve, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto le elezioni sono già state indette e le relative tempistiche, la votazione e lo scrutinio sono state fissate nei Protocolli di cui alla lettera A).

Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Il primo giorno delle votazioni (5 marzo 2012) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile per le operazioni di voto. Pertanto, i giorni 5, 6 e 7 marzo 2012 sono destinati alle votazioni.

E' compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (7 marzo), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'amministrazione.

Il giorno 8 marzo 2012 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente il giorno 8 marzo 2012.

Conseguentemente, nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

A prescindere dalla data di costituzione, tutte le RSU attualmente in carica sono ricondotte alla scadenza generale di marzo 2012. Ciò significa che devono essere tutte rielette.

### § 2. Sede di elezione della RSU

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale
- Regioni e Autonomie locali

- Servizio sanitario nazionale
- Scuola
- Università

In tali comparti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

E' prevista una unica elezione della RSU anche nelle amministrazioni DigitPA e CNEL e ASI.

Per il Comparto della Scuola e dell'AFAM gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili su supporto informatico dal MIUR e dal Ministero degli esteri, alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta.

Sono previste più sedi di elezione della RSU all'ENAC nonché nelle amministrazioni dei comparti:

- Agenzie fiscali
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri

In tali ultimi comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, dovranno procedere, entro il giorno 16 gennaio 2012, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU.

In merito si fa presente che il Protocollo del 14 dicembre 2011 ha previsto che qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai dipendenti trasferiti nei ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è al momento superata atteso che gli accordi sui comparti e le aree collocano i professionisti nell'area dirigenziale.

Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione e trasmessa all'Aran e alle confederazioni firmatarie dei Protocolli di cui al punto A) entro il giorno 24 gennaio 2012. La trasmissione all'Aran dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file excel - contenente i campi indicati nella figura 1 - all'indirizzo di posta elettronica - help@pec.aranagenzia.it

FIG. 1

L'adempimento è importante anche perché permette all'Aran di dotarsi di una corretta e compiuta "anagrafe" delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati. Inoltre, solo dopo aver ricevuto le mappature, l'Agenzia potrà avviare la registrazione dei RLE di ogni singolo posto di lavoro sede di elezione RSU, per consentire agli stessi la trasmissione dei verbali elettorali.

Nel caso in cui insorgano difficoltà a pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura delle sedi RSU, dovrà essere data tempestiva informazione all'Aran, mediante invio di una email certificata all'indirizzo [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it), in tempi utili al regolare svolgimento delle procedure elettorali. Si rammenta che gli accordi integrativi di comparto individuano chiaramente l'ambito di costituzione delle RSU.

### § 3. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni:

a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva;

b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dei Protocolli di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;

c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

2) devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 nonché alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni può essere presentata all'Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.

E' importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo all'Aran di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni

sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l’Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni.

La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l’individuazione dell’esatta denominazione della lista da inserire nell’applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all’Agenzia.

L’Aran pubblica sul proprio sito internet:

l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l’Aran, anziché direttamente alle Commissioni elettorali. Si ricorda che in questo caso l’O.S. dovrà depositare l’attestato rilasciato dall’Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza;

l’elenco, comparto per comparto, delle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la formale dichiarazione di voler presentare liste alle elezioni delle RSU corredata dalla documentazione necessaria. Per queste OO.SS. si considerano espletate presso l’ARAN tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

#### § 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non possono presentare le liste elettorali:

- 1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
- 2) le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l’organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando la denominazione esatta di quest’ultima per come risulta dallo statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale;
- 3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
- 4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
- 5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

E' compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

#### § 5. Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 così come rinnovato con l'Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007, l'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:

- a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU;
- b) in tutti i comparti, con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

I dipendenti che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l'elettorato attivo presso l'amministrazione di assegnazione ma conservano l'elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.

Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 19 gennaio 2012 risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'Aran.

L'eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola in senso letterale, per cui il personale comandato è escluso dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Infatti, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

#### § 6. Procedura per la presentazione delle liste

L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell'amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all'uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell'amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l'amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a in qualità di

attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista)

nato/a a il identificato/a con documento

(indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente) n. rilasciato da

il ha apposto la firma in mia presenza.

Luogo e Data

Timbro Amministrazione

Firma

I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 20 gennaio 2012 e sino all'8 febbraio 2012, ultimo giorno utile.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'amministrazione sia chiusa nella giornata dell'8 febbraio 2012 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

E' possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio dell'amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale.

Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione elettorale o della amministrazione.

Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o della amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. L'amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l'amministrazione deve darne immediata comunicazione all'Aran mediante invio di email all'indirizzo [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it)

## § 7. Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto):

a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l'amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso l'amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza);

b) in tutti i comparti, con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

c) nel comparto Scuola, i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche;

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti precedentemente indicati, nonché quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...

- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;

- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);

- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;

- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del d.lgs 165/2001) o comunque "atipico".

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (19 gennaio 2012) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo), se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale

a part-time su più comuni oppure personale del comparto scuola che lavora su più sedi). Nel comparto Scuola, per il personale che ha l'orario articolato su più sedi, il voto si esercita solamente nell'Istituzione scolastica che lo amministra, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione amministrativa.

#### § 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.

In presenza di amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più sedi di elezione della RSU (es. Ministeri articolati in più Dipartimenti aventi sede in un unico stabile) il componente della commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale).

L'amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale.

Compongono la Commissione elettorale i lavoratori allo scopo designati dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche qualora le stesse siano state presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 30 gennaio 2012 e formalmente costituita entro il 3 febbraio 2012. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto,

può essere insediata ed operare anche prima del 30 gennaio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'amministrazione preposto, cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la commissione si considera insediata.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere presentate sino al giorno 8 febbraio 2012, la Commissione elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.

L'amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione elettorale. Se alla data dell'8 febbraio - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione all'Aran mediante invio di email all'indirizzo [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it). Si rammenta, in ogni caso, che, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, la RSU è soggetto necessario della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515.

#### § 9. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E', pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, facendo anche riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni, sono indicati gli adempimenti della Commissione elettorale che:

1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'amministrazione tutti i dipendenti elettori. La Commissione elettorale non può

modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e contestualmente non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 marzo, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;

2) acquisisce dall'amministrazione l'elenco generale degli elettori;

3) riceve le liste elettorali;

4) verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità;

5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc.), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti in proposito. In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce. Anche in questi casi la Commissione assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni. Le liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

6) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico. I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

7) predisporre il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale;

8) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

9) predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;

10) nomina il presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;

11) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio;

12) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;

13) redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti. Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

#### § 10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e disponibile nel sito dell'Aran in forma stampabile, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si formulano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:

- la prima parte riporta i dati identificativi dell'amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;

- la seconda parte riporta i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine "collegio" si fa riferimento alla sede fisica di elezione della RSU (seggio), i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio elettorale dando vita ad un unico verbale finale. Nel caso vi sia un solo seggio i due termini coincidono;

- la terza parte riporta i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Vanno indicati, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;

- la quarta parte riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine, per ciascuna lista, il numero dei voti ottenuti e dei seggi assegnati;

- in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:

- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);
- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'amministrazione dei risultati elettorali.

Decorso i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e all'amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All'amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell'amministrazione, seguendo scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate, integrate da quanto chiarito al successivo punto E) della presente nota. La Commissione verifica che l'amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti.

Entro i 5 giorni successivi alla consegna, l'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran i dati contenuti nel verbale elettorale esclusivamente mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni ed enti del sito internet [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it).

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali RSU, si consiglia di procedere al loro caricamento in presenza della Commissione Elettorale. Infatti:

1. nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l'amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di trasmissione;
2. prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione Elettorale;
3. il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia delle scheda elettorale, per dieci anni;
4. copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla amministrazione. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione.

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

#### § 11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell'amministrazione.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori  $[(125:2)+1]$ ; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori  $[(126:2)+1]$ .

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

## § 12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente tabella:

- a) tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);
- c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.

Nei comparti Scuola, AFAM, Università e Ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella sovrastante. Analogamente si procede per ASI, CNEL, DigitPA e ENAC.

Diversamente, nei comparti Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità, ove sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto richiamati nella presente nota.

Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà fare riferimento all'accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 14 dicembre 2011).

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

1. il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;

2. il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);

3. i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè  $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 11

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,33

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell'assegnazione dei seggi,

non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 40

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 10

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscono, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".

### § 13. Compiti delle amministrazioni

L'amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

L'amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 20 gennaio 2012, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).

L'amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:

- locale per la Commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);
- stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;

- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l'UTG).

L'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (vedi § 8).

L'amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo 10 ed al punto E) della presente nota.

#### § 14. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.

In ordine al componente sindacale la dizione "organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso" non deve essere letta come "tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso" nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l'attribuzione di un seggio assegnato ad un'altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate).

Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.

Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si sottolinea che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.

A tal fine le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali,

compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.

Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran.

Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

#### § 15. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi § 9).

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

#### C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE OO.SS. PRESENTATRICI DI LISTA

Con la consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo che la documentazione che sarà trasmessa in via telematica possa essere perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Allo scopo si formulano per le Commissioni elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista le seguenti raccomandazioni:

- a) il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, scaricabile dal sito internet dell'Aran, e non è suscettibile di variazioni (cfr. lett. B § 9);
- b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. lett. B § 9);
- c) la Commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale (cfr. lett. B § 9);

d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali. Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (cfr. lett. B § 9);

e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, il funzionario delegato alla trasmissione dei dati e l'Aran non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;

f) le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali dovranno essere effettuate in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU del sito ufficiale dell'Aran. Infatti, il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo che il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione elettorale. In analogia a quanto già stabilito in via generale per tutti i comparti dal citato Comitato paritetico nella seduta del 18 ottobre 2005 e del 29 novembre 2007, le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili, debbano essere effettuate mediante la consegna all'amministrazione di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato, ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale;

g) le eventuali ulteriori rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran e non individuati in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. In tal caso sarà necessario richiedere la riapertura della procedura. Si ricorda che l'amministrazione potrà procedere alla correzione del dato solo in presenza di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato. Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al punto f) e g) qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e), f) e g), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire la corretta acquisizione del dato da parte dell'Aran.

Si evidenzia nuovamente che, ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni all'amministrazione, la quale deve debitamente conservarli (cfr. § 10).

#### D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

L'Aran ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l'Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.

In ogni caso, l'Aran non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.

Si significa, inoltre, che l'Aran non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazione diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la presente nota di chiarimenti, non potrà né dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.

#### E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN

Si rappresenta, innanzitutto, la necessità e l'importanza di una piena collaborazione da parte delle amministrazioni nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tempestività nella trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:

a) il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le amministrazioni) è allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, non è suscettibile di variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lett. C);

b) la Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, il verbale finale, in originale o copia conforme, alla amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito dell'Aran (cfr. § 10), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto;

c) la trasmissione dei dati all'Aran avverrà esclusivamente in via telematica, tramite l'applicativo VERBALI RSU, a cura dell'amministrazione entro i 5 giorni successivi alla consegna (cfr. Premessa, § 10 e 13);

d) l'Aran non prenderà in considerazione comunicazioni che non pervengano attraverso l'applicativo VERBALI RSU, anche se inviate dalle Commissioni elettorali ovvero dal Presidente delle stesse. Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, raccomandata, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa dell'inserimento dei dati nella procedura on-line;

e) all'applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente delegati dal Responsabile Legale dell'Ente (RLE) accreditato nel portale Aran. Ciò al fine di individuare con certezza il mittente;

f) verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni. Inoltre sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la Commissione elettorale.

Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;

g) il verbale elettorale generato dalla procedura e trasmesso all'Aran in via telematica, deve essere una copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale L'amministrazione, prima di procedere al caricamento, avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale;

Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'Aran attraverso la procedura on-line o mediante invio di email all'indirizzo [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it). L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si nella piena collaborazione.

Il Presidente

Dott. Sergio Gasparri

## FAQ DOMANDE E RISPOSTE PIÙ FREQUENTI

### ✓ Che cosa sono le RSU ?

RSU vuol dire Rappresentanze Sindacali Unitarie. Può costituirsi in ogni luogo di lavoro pubblico e privato con almeno tre persone elette da tutti i lavoratori di ruolo (esclusa la dirigenza) iscritti e non iscritti al sindacato (in enti locali e sanità 1 solo Rsu per le strutture fino a 15 dipendenti).

Nel Pubblico Impiego la normativa fondamentale di riferimento è data da:

- il decreto legislativo n. 165/2001 (art. 42 e 43);
- l'"Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale" del 7 agosto 1998.

### ✓ Come si formano le RSU ?

Le RSU si formano con le elezioni. E' necessario che partecipi al voto almeno il 50% + 1 degli elettori. In caso contrario le RSU non si costituiscono e occorre indire nuove elezioni.

I candidati alle RSU sono eletti su liste proposte dalle organizzazioni sindacali, ma non hanno l'obbligo di essere iscritti ad alcun sindacato.

### ✓ Quale ruolo svolgono le RSU ?

Le RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto, esercitano la contrattazione e stipulano contratti decentrati in ogni luogo di lavoro

Chi è eletto nella RSU rappresenta tutti i lavoratori.

Le RSU, dunque, tutelano i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto o trasformando in vertenza problemi altrimenti non risolvibili.

Le RSU possono anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto tra lavoratore e datore di lavoro, per poi trasferire, eventualmente, la tutela del lavoratore al sindacato o, in casi particolari, ai legali.

La forza delle RSU deriva sia dal potere attribuito dal contratto e dalle leggi, sia dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.

Le RSU funzionano come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta da tenere nelle trattative.

✓ Quanto durano in carica le RSU ?

Le RSU svolgono il loro ruolo a tempo determinato. Resta in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono tenere nuove elezioni. Sono inoltre previsti, all'art. 7 dell'Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l'eventuale decadenza prima del termine.

✓ La tutela del delegato RSU e l'esercizio dei diritti sindacali

L'eletto RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (artt. 1-15 dello Statuto dei Lavoratori).

I componenti delle RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. Tra questi: l'uso della bacheca (anche elettronica), la convocazione di assemblee, l'uso di permessi retribuiti, etc.

Domande per Categoria: Liste

**1. Presentazione lista gruppo lavoratori senza O.S.**

Domanda:

Con un gruppo di colleghi vorremmo presentare una lista alle RSU formata da lavoratori non iscritti a nessun sindacato, ma i sindacalisti ci hanno detto che è vietato e se vogliamo candidarci con loro dovremmo prima iscriverci, ma questa soluzione non ci soddisfa, soprattutto perché siamo in disaccordo con quei sindacati.

Risposta:

E' possibile fare una lista con candidati non iscritti al sindacato.

**2. Candidatura di consigliere comunale**

Domanda:

In riferimento al regolamento RSU, art.9 INCOMPATIBILITA', un lavoratore consigliere comunale nel comune di residenza, può candidarsi nella lista per le RSU nel comune dove lavora?

Risposta:

Sì. Nella formulazione dell'art.9, non c'è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la candidatura RSU.

Insorge l'incompatibilità nel momento in cui vi fosse l'elezione alla carica di RSU e solo in quel momento il soggetto decade dalla carica di RSU, a meno che non si sia dimesso dalla carica di consigliere optando per la carica di RSU.

### 3. Sottoscrittori di lista

Domanda:

Il presentatore della lista può anche essere sottoscrittore della stessa? e i candidati? e il componente della commissione elettorale? e gli scrutatori?

Risposta:

Tutti i lavoratori-elettori dell'ente possono sottoscrivere la lista.

**Ricordare sempre che laddove le norme non prescrivono specifici divieti, non c'è incompatibilità.**

### 4. Sottoscrizione di una lista e candidatura in altra

Domanda:

Un soggetto che ha sottoscritto per la presentazione di una lista e, successivamente, decide di candidarsi in una lista concorrente può farlo? (ovviamente senza sottoscrivere anche per la lista per cui si candida)

Risposta:

Sì

### 5. Candidatura di funzionario ufficio personale

Domanda:

Un FUNZIONARIO dell'ufficio personale può candidarsi nelle liste dell'R.S.U. ?

Risposta:

Tutto il personale del comparto (a cui cioè si applica il Contratto del comparto) può candidarsi. E' esclusa sia dalla candidatura che dal voto l'area della Dirigenza per la quale si applica altro contratto.

### 6. Nomina del membro di Commissione elettorale prima della presentazione della lista

Domanda:

Se presento la lista elettorale dopo il termine per la nomina del componente della Commissione elettorale, posso comunque nominare - entro tale data -il predetto membro?

Risposta:

La nomina del membro di Commissione elettorale è facoltà esclusiva delle OO.SS. presentatrici di lista e pertanto in mancanza della lista presentata non è possibile nominare il membro.

C'è da ribadire che i termini previsti per l'insediamento e per la costituzione della Commissione elettorale non sono perentori e quindi non impediscono alle O.S. che presentano la lista successivamente - entro il termine di presentazione della lista - la nomina del membro della Commissione (indicazione confermata anche dalla Nota esplicativa dell'Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8).

#### **7. Individuazione sedi RSU**

Domanda:

Un ufficio con meno di 15 dipendenti può essere sede di RSU ed esprimere 3 candidati o deve essere accorpato con altro ufficio viciniore?

Risposta:

Le sedi di RSU sono stabilite dagli accordi e non possono essere variate in sede locale. Pertanto se i due uffici sono inseriti nella stessa RSU voteranno per la stessa ed eleggeranno i delegati in base al numero complessivo di dipendenti votanti.

#### **8. Modifica della lista già presentata**

Domanda:

Successivamente alla presentazione formale della lista con allegate le firme di sottoscrizioni è possibile modificare la lista candidati aggiungendone un'altro?

Risposta:

La lista, una volta presentata, è formalmente chiusa. L'unica possibilità di modifica prevista è la correzione di "difetti meramente formali", anche a seguito di contestazione da parte della Commissione elettorale. Risulta abbastanza difficile equiparare il mancato inserimento di un candidato, come l'inserimento di ulteriori firme di sottoscrizione, a difetto meramente formale (vedi la Nota Aran di chiarimenti, paragrafo 9, punto 5).

#### **9. Presentazione di una sola lista**

Domanda:

In una sede di lavoro che può eleggere 3 componenti RSU è stata presentata una sola lista con un solo candidato. Se non ci saranno altre liste si potranno svolgere le elezioni ?

Risposta:

Le elezioni si debbono svolgere comunque.

Si deve tener conto che le elezioni RSU hanno un duplice fine: quello di eleggere la rappresentanza sindacale dell'amministrazione e quello di verifica nazionale della rappresentatività delle OO.SS. e quindi anche il prevedibile mancato insediamento della futura RSU non può impedirne lo svolgimento. Solo in caso di

mancata presentazione di liste l'amministrazione deve contattare immediatamente l'Aran (ultimo capoverso, paragrafo 6, nota Aran 6999 del 30 luglio 2007).

Si pone però il problema della costituzione della Commissione elettorale che deve essere composta da almeno 3 membri; tale problema viene risolto con la nomina dei 2 membri mancanti dalla O.S. che ha presentato l'unica lista (occorre attendere il termine ultimo di presentazione delle liste).

Sarebbe opportuno che l'unica lista presentata avesse almeno 3 componenti perché altrimenti sarebbe impossibile poi costituire la RSU e si dovrebbero comunque svolgere nuove elezioni.

#### **10. Variazione della lista elettorale**

Domanda:

Una volta presentata, la lista può la stessa essere integrata? nel caso si potesse ripresentare una nuova lista bisogna di nuovo raccogliere le sottoscrizioni di lista?

Risposta:

Con la presentazione della lista questa è formalmente chiusa e non è possibile apportare modifiche. C'è da ricordare che la correzione di "meri errori formali", quali anche la dicitura esatta della lista, possono essere corretti ed, anzi, è la CE a sollecitare eventuali correzioni, anche dopo il termine di presentazione.

Nel caso ci fosse l'esigenza di variare i nominativi della lista elettorale, questo non potrebbe avvenire tramite una semplice correzione perché, in teoria, i sottoscrittori appongono la loro firma proprio a sostegno di una serie di nomi già individuati.

Rimangono dell'avviso però che, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, sia possibile presentare una nuova, e diversa, lista completa delle firme dei sottoscrittori in sostituzione della precedente.

#### **11. Logo ufficiale della lista**

Domanda:

Il logo ufficiale che dovrà comparire sulle schede elettorali deve essere fornito a parte o viene utilizzato quello dei prestampati forniti per la presentazione della lista?

Risposta:

Il logo ufficiale può essere allegato alla lista o consegnato all'amministrazione anche successivamente affinché la stessa possa predisporre le schede e altro materiale elettorale.

#### **12. Candidatura e iscrizione a sindacato**

Domanda:

E' possibile candidare un lavoratore iscritto ad un altro sindacato, dal quale vuole uscire, ma vista la ristrettezza dei tempi quando si presenterà la lista risulterà ancora iscritto a quel sindacato?

Risposta:

Sì. La candidatura è assolutamente svincolata dalla adesione al sindacato.

### **13. Termine per presentazione liste**

Il termine di presentazione delle liste è stabilito dal protocollo sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS.: tale termine è perentorio e non può essere superato, né dalla CE, né da accordi locali (come tutti i termini del calendario).

Le liste presentate oltre tale data sono nulle (anche quelle spedite per posta devono comunque pervenire entro tale termine).

L'unica eccezione prevista è quando il termine ultimo coincida con un giorno di chiusura dell'amministrazione (ad es. la festa del patrono); in tal caso il termine slitta -automaticamente- al giorno successivo.

Il tutto è chiarito nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 6.

### **14. Candidatura e carica istituzionale o politica**

Domanda:

Posto che non c'è incompatibilità tra candidatura RSU e altra carica istituzionale o politica, può essere lecito o opportuno che la commissione elettorale richieda ai candidati un'autocertificazione di non svolgere altra carica per verificarne la candidatura ed evitare il successivo decadimento della carica RSU qualora venisse eletto?

Risposta:

Non vi è incompatibilità alla candidatura.

La CE non può quindi entrare nel merito di una "eventuale e futura" incompatibilità prevista dall'art.9 e richiedere una autocertificazione che peraltro non è prevista.

La CE termina i suoi compiti e la sua esistenza con la proclamazione degli eletti ed i relativi adempimenti.

La verifica di incompatibilità con la carica di RSU spetterà poi alla RSU stessa e all'amministrazione; potrebbe verificarsi il caso di un eletto che si dimetta dalla carica che ricopre optando per la RSU e quindi ha ancora meno senso la richiesta della CE.

### **15 Composizione della Commissione elettorale**

Domanda:

Una commissione può essere composta da 5 persone (3 di un sindacato le altre 2 di altri due sindacati) ?

Risposta:

Supposto che le liste dovrebbero essere almeno 3; in questo caso la CE dovrebbe essere formata da 3 membri designati ciascuno da una diversa OO.SS.

Nel caso in cui una delle O.S. non abbia designato il componente, le altre due avrebbe dovuto designarne un altro per ciascuna O.S. e quindi la CE sarebbe formata da 4 membri.

E' comunque escluso che una O.S. possa designare 3 membri della CE: la composizione è illegittima e va rivista al più presto in base al regolamento elettorale.

## **16** Sottoscrizione di lista elettorale

Domanda:

Una commissione non ha ammesso una lista perché l'unico sottoscrittore ha firmato anche per un'altra lista pertanto ha annullato entrambe le firme. La lista può essere ammessa perché l'unico candidato ha accettato la candidatura e aderito alla lista stessa anche se con atto separato?

Risposta:

Supponendo che il numero degli aventi diritto al voto sia inferiore di 50 e quindi sia sufficiente 1 sola firma di sottoscrizione alla lista, questa poteva benissimo essere apposta dal candidato e/o dal presentatore della lista stessa.

Appare solo un errore di forma, perché si suppone che chi si candida e chi presenta la lista abbia l'interesse che questa partecipi alla consultazione; tale errore deve essere fatto correggere dalla CE assegnando un termine alle OO.SS. che si trovassero in difetto. Così si esprime anche l'Aran nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 5.

L'accettazione della candidatura e l'adesione alla lista su atto separato, anche se nei fatti significa il sostegno alla lista, formalmente non è corretto; le firme devono essere apposte sulla lista stessa come si evince dalla seconda parte del comma 7, art.4 del regolamento elettorale.

## **17.** Propaganda

Domanda:

E' possibile pubblicizzare la propria lista prima che la CE le renda ufficialmente note?

Risposta:

Sì, per la propaganda non sono stabiliti termini, né di inizio, né di fine.

## **18.** Candidatura di consigliere comunale dello stesso ente

Domanda:

Il dipendente comunale in aspettativa poiché eletto consigliere comunale NELLO STESSO ENTE può esercitare l'elettorato passivo nelle prossime elezioni rsu 2012?

Risposta:

L'A.Q. del 7.8.98, nelle modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, all'art.9 definisce l'incompatibilità tra la carica di RSU con altra carica in organismi istituzionali, ecc.

Per cui non è vietata la candidatura, ma solo la doppia carica.

## **19.** Candidatura senza consenso

Domanda:

In vista delle prossime elezioni dell'RSU nell'azienda dove lavoro mi sono vista nella lista dei candidati senza il mio consenso. Cosa posso fare?

Risposta:

Gli accordi e il regolamento non prescrivono che la candidatura sia accettata dal soggetto e questo può dare adito a casi come quello denunciato, oltretutto a "facili" doppie candidature.

Per questo il CSA, fin dalle prime elezioni RSU, ha sempre richiesto ai suoi candidati la firma accanto alla lista.

Quindi, di fronte ad una candidatura non avallata, non esistendo una fonte regolamentare che norma tale evento, sarà la CE a decidere come affrontarla.

La CE, una volta acquisita la documentazione che accerti il fatto, potrebbe cassare dalla lista e dalle schede il nome, eventualmente apponendo una nota nell'elenco delle liste pubblicate.

## **20. Candidato e incaricato di rappresentanza**

Domanda:

C'è incompatibilità tra un candidato che ha anche un incarico di rappresentanza per l'amministrazione in tema di contenzioso del lavoro?

Risposta:

Le incompatibilità prescritte sono quelle indicate nel regolamento elettorale e riassunte al paragrafo 5 della nota Aran 6999 del 30 luglio 2007. Nel caso in esame non crediamo possa individuarsi tra le incompatibilità prescritte.

Altra cosa è una incompatibilità, o meglio inopportunità, di tipo sindacale che dovrebbe far evitare candidature di questo tipo (pensiamo ad esempio ai dipendenti che lavorano nelle segreterie politiche, piuttosto che ai "vice dirigenti" dei settori del personale, ecc.); ma questo attiene alla correttezza e alla trasparenza delle OO.SS. che presentano le liste.

## **21. Superamento del numero massimo dei candidati in lista**

Domanda:

Se una sigla ha presentato una lista con un probabile candidato in eccesso, ossia: gli eleggibili saranno 7 (+  $1/3=9,34$ ) i candidati sono 10. La commissione elettorale, valutato che non esiste nulla che citi come utilizzare le frazioni, ritiene legittima la lista. E' corretto?

Risposta:

La norma è l'art. 4 del regolamento che prescrive che "il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere".

Tale norma è prescrittiva per cui in caso di lista con un numero eccedente, la CE dovrebbe annullarla, anche se nella norma non è esplicitata la "sanzione".

La nota Aran 6999 del 30 luglio 2007 entra nel merito e, al paragrafo 6, penultimo capoverso, nel ribadire il concetto del divieto di superamento del terzo, dà il suo parere sull'arrotondamento che andrebbe fatto secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Se si applica tale modalità 9,34 significa 9 candidati massimo per cui la lista supera il termine prescritto.

## **22. Propaganda elettorale**

Domanda:

Fino a quando si può fare campagna elettorale? c'è un termine come nelle elezioni politiche?

Risposta:

Non c'è nessun termine alla campagna elettorale.

## **23. Sospensione dal servizio e candidatura**

Domanda:

Un dipendente comunale sospeso dal servizio per motivi penali (rinviato a giudizio) può candidarsi a rsu?

Risposta:

L'elettorato passivo (candidatura) è previsto dall'art.3, comma 2, del regolamento per "...i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale...".

La sospensione in attesa di giudizio pendente e/o di procedura disciplinare dell'ente non ci sembra faccia mancare il requisito previsto dal citato art.2.

Restano comunque piena facoltà della CE le decisioni sull'ammissibilità.

Domande per Categoria: Commissione elettorale

### **1. Nomina del membro di Commissione elettorale**

Domanda:

Chi firma la nomina a membro della commissione elettorale?

Risposta:

L'art.5 del Regolamento, al comma 2, dice chiaramente che sono le organizzazioni sindacali presentatrici di lista che nominano il membro della Commissione elettorale; vedi anche nota Aran 6999 del 30 luglio 2007 al paragrafo 8.

Chi poi materialmente firma la nomina dovrà essere un dirigente sindacale della stessa organizzazione.

### **2. Componenti della CE e scrutatori. Comunicazione all'amministrazione**

Domanda:

I componenti la commissione elettorale e gli scrutatori hanno diritto alla giornata retribuita. Una volta nominati il permesso dalle intere giornate di lavoro per la durata delle elezioni deve essere richiesto per iscritto dall'organizzazione sindacale o è automatica una volta che all'azienda è giunta la nomina del/dei lavoratore/i?

Risposta:

L'amministrazione potrebbe non conoscere chi sono i soggetti ed è pertanto corretto fare una specifica comunicazione.

Il regolamento non specifica chi debba fare detta comunicazione, per cui i soggetti interessati possono scegliere la modalità più idonea.

Ci sembra più corretto che tale comunicazione venga fatta dalla Commissione Elettorale che ha conoscenza di tutti i soggetti interessati.

Ad evitare eventuali contestazioni è bene accertarsi che questa comunicazione sia fatta e risulti da un protocollo, nel dubbio conviene che la OS aziendale faccia la comunicazione per i suoi membri di CE e scrutatori.

### **3. Nomina del membro di CE**

Domanda:

Una sigla sindacale ha presentato il proprio rappresentante in commissione elettorale con nota protocollata oltre il termine previsto. A tale data la commissione elettorale non si è ancora insediata. Può essere presa in considerazione tale designazione?

Risposta:

Sì, il fatto che la Commissione non sia ancora insediata non è ostativo. Infatti, come riportato dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, la Commissione si insedia al raggiungimento di almeno 3 membri ed il termine ultimo previsto dal calendario elettorale non è perentorio in quanto, considerato che le liste si possono presentare fino a una data successiva, il numero minimo di componenti potrebbe essere raggiunto solo entro tale ultimo termine.

Eventualmente è da verificare se la nomina corrisponde a una lista presentata, in quanto la facoltà di nominare la CE è prerogativa solo delle OO.SS. presentatrici di lista.

### **4. Incompatibilità tra dirigente sindacale, presentatore di lista e membro di Comm. Elettorale**

Domanda:

La posizione di dirigente sindacale e presentatore della lista, può escludere la nomina come membro di Commissione Elettorale?

Risposta:

Il regolamento elettorale di cui all'Accordo Quadro del 7.8.98 non prevede incompatibilità tra presentatore di lista e membro della commissione elettorale (ancor meno la figura del dirigente sindacale, che non ha incompatibilità con nessun ruolo nelle elezioni RSU).

Dobbiamo rilevare però che l'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, al paragrafo 8, 9° capoverso, afferma che il presentatore di lista può essere designato anche per la commissione elettorale nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, ovvero anche in quelle con più di 15 dipendenti nei casi in cui sia stata presentata una sola lista o comunque ci sia stata una sola nomina del componente della CE.

Possiamo consigliare il dirigente sindacale:

- verificare il numero degli aventi diritto al voto; se sono meno di 15 il problema è risolto e non ci saranno sicuramente contestazioni;
- far presentare la lista ad un altro dirigente sindacale, anche esterno al luogo di lavoro, o a un lavoratore dell'ente provvisto di delega chiedendo, nel caso la lista fosse già stata presentata, la correzione -entro il termine di presentazione- trattandosi di errore formale che non incide né sulla composizione della lista né sui sottoscrittori della stessa;
- nominare un altro lavoratore (dirigente sindacale, iscritto o non iscritto) a membro della CE;
- se nessuna di queste possibilità è praticabile, fare comunque la nomina anche a componente della CE del presentatore di lista, tenendo conto che intanto partecipa all'insediamento e costituzione della stessa ed eventualmente è titolato a discutere, tra le altre cose, anche l'eventuale contestazione che dovesse venire fatta alla sua nomina.

## 5. Presidente Commissione elettorale

Domanda:

Il presidente della commissione elettorale si elegge fra i tre componenti, oppure è eleggibile chiunque?

Risposta:

Il presidente della CE può essere solo eletto all'interno dei membri della CE stessa indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista.

## 6. Commissione elettorale e presenza in servizio. Giustificazioni.

Domanda:

Che tipo di permesso deve avere un componente della commissione che deve presenziare ad un incontro della commissione stessa risultando in tale giorno in servizio? E' utile inviare alla amministrazione uno scritto in cui si pretende che tale giorno il lavoratore sia, a tutti gli effetti, considerato in orario di servizio? Può l'azienda modificargli il turno? può essere utile al termine della commissione avere una certificazione che ne attesti la sua effettiva presenza magari facendola firmare dal presidente della commissione?

Risposta:

La CE espleta le incombenze durante l'orario di servizio; la partecipazione del lavoratore ai lavori della Commissione elettorale è considerato a tutti gli effetti come trascorso in servizio, alla stregua dei componenti dei seggi (vedi ultima parte del paragrafo 8 della nota 6999 del 30 luglio 2007 dell'Aran).

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra la CE e l'Amministrazione non essendo disciplinate in alcun modo, dovranno essere adeguate alla tipologia dell'Ente; ci pare opportuno, in ogni caso, che sia la CE stessa a comunicare all'Amministrazione i nominativi e i tempi per l'espletamento delle incombenze elettorali.

Consigliamo ai singoli soggetti di accertarsi che la comunicazione sia stata effettivamente effettuata per evitare inutili contestazioni. In mancanza di una inequivoca comunicazione vale la pena che lo stesso soggetto interessato faccia una comunicazione personale.

#### **7. Dirigente sindacale e incompatibilità**

Domanda:

Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale può svolgere le funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?

Risposta:

Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.

#### **8. Presidente di seggio e presidente di CE**

Domanda:

Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale possono essere la stessa persona?

Risposta:

Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.

C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.

Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

#### **9. Designazione del membro di CE prima della presentazione della lista**

Domanda:

Una O.S. può presentare la nomina di componente nella commissione elettorale diversi giorni PRIMA della presentazione della lista?

Risposta:

NO. L'art.5 del regolamento elettorale indica che le OO.SS. presentatrici di lista designano un componente della CE, senza peraltro specificare il momento della designazione. La condizione vincolante è quindi quella che la O.S. che ha fatto la designazione sia poi effettivamente presentatrice di lista.

#### **10. Numero minimo dei componenti della CE**

Domanda:

Se nella Commissione elettorale mancasse un componente (sono due su tre) chi ci mette il terzo? La sua mancanza può inficiare lo svolgimento delle elezioni?

Risposta:

La CE deve essere composta da almeno 3 membri.

L'art.5, ultimo comma, del regolamento elettorale stabilisce che nel caso non si raggiungesse il numero minimo, le OO.SS. presentatrici di lista nominano un componente aggiuntivo.

L'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, ottavo capoverso, indica che nel caso specifico di due liste presentate, entrambe nominano un componente aggiuntivo; la CE sarà quindi formata da 4 membri.

#### **11. Dimissioni di componente CE**

Domanda:

Commissione elettorale composta da 4 persone. Una si dimette: va sostituita oppure rimane di 3 che è il numero minimo?

Risposta:

Il regolamento non prende in esame il caso, anche perché il lavoro della CE è limitato nel tempo e si presume che la disponibilità dei membri sia garantita.

C'è anche da dire che può verificarsi una impossibilità di un membro a partecipare alla CE (per es .in caso di malattia) e quindi è bene regolarsi seguendo lo spirito delle elezioni RSU.

La composizione della CE deve garantire la partecipazione delle OO.SS. presentatrici di lista, che hanno "facoltà" di nomina dei membri, quindi non c'è un obbligo che la CE sia composta da tanti membri quante le liste.

Nel caso di impossibilità di uno dei membri alla partecipazione, crediamo che debba essere sostituito da altro lavoratore nominato dalla stessa O.S., dando atto nel verbale della variazione avvenuta.

Nel caso non vi fosse interesse da parte della O.S. di cui prima a nominare un altro membro (di cui è sempre bene dare atto nel verbale), la stessa CE, se composta da 3 membri o più, può continuare ad operare.

#### **12. Malattia di membro della CE**

Domanda:

Se il presidente della commissione elettorale è ammalato e non si sa quando potrà tornare, la commissione può riunirsi ugualmente e procedere anche se sono presenti solo 2 membri dei 3 componenti?

Risposta:

Il regolamento non prevede l'ipotesi di successiva riduzione dei membri della CE. Non possiamo che ribadire i due punti fondamentali: il numero minimo di partecipanti a 3 e la rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di lista nella CE.

Nel caso in esame la riduzione a solo 2 membri crea un problema rispetto al numero minimo. Atteso che, in nessun caso, possono essere rinviate le elezioni, né possono essere modificate le date del Calendario, il termine entro cui la CE deve aver esaminato le liste elettorali è perentorio.

Quindi entro il termine previsto dal calendario elettorale, la CE dovrà riunirsi e deliberare.

Se il membro ammalato assicura la sua presenza per tali riunioni conviene aspettare e proseguire il lavoro nel rispetto del calendario.

Se si ritiene che il membro ammalato non sia ristabilito per tale incombenza, il consiglio è, sentite anche le OO.SS. presentatrici di lista ed in particolare quella che ha nominato il membro ammalato, dare atto nel verbale dell'indisponibilità del membro e ricevere, dalla O.S. che lo aveva nominato, una nuova designazione.

### **13. Rimozione del membro di CE**

Domanda:

Può una sigla sindacale rimuovere il proprio membro della commissione elettorale? Se si lo può sostituire con un altro?

Risposta:

Il funzionamento della CE è limitato nel tempo per cui non sono previste dimissioni, malattie od altro, proprio perché si da per scontato, visto il tempo limitato in cui dovrà operare, che i membri designati garantiscano la loro disponibilità.

In presenza di un impedimento di un membro riteniamo che si debba consentire alla O.S. che aveva fatto la designazione, di nominarne uno nuovo.

Tutt'altra cosa è la revoca della designazione che, semplicemente, non esiste e non è contemplata da nessuna parte; evidentemente la O.S., nella migliore delle ipotesi, ha sbagliato ad affidare il compito. Ma la CE, una volta insediata è e rimane quella.

### **14. Competenze dell'amministrazione**

Domanda:

Qualora l'azienda sia carente nella fornitura del materiale della logistica e di quant'altro l'eventuale anomalia a chi va segnalata?

Risposta:

L'amministrazione deve dare la massima disponibilità perché le elezioni RSU sono necessarie per adempimenti di legge (artt.42 e 43 del D.Lgs.165/2001).

Le competenze sono esplicitate nel paragrafo 13 della nota Aran 6999 del 30 luglio 2007. In caso di inadempienze è bene che la CE e le OO.SS. contestino e diffidino formalmente l'amministrazione, dopodiché la segnalazione va inoltrata urgentemente all'Aran e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

### **15. CE e scrutatore**

Domanda:

Può un componente della commissione elettorale svolgere le funzioni di scrutatore se i lavoratori sono pochi?

Risposta:

Anche se per prassi si intende che laddove non esista specifico divieto, la cosa è consentita, si deve comunque tener conto che, intanto, gli scrutatori sono indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista e, poi, che potrebbe verificarsi una sorta di "conflitto d'interessi" nel caso di ricorso verso l'operato dei componenti del seggio; nel caso prospettato l'oggetto del ricorso (scrutatore) è anche chi dovrebbe esaminare il ricorso (membro della CE).

E' opportuno che tali figure restino separate, se poi la ridotta consistenza numerica dei lavoratori non lo permettesse, si verbalizzi l'accordo all'unanimità con le OO.SS.

#### **16. Regolamento della CE**

Domanda:

Esiste un regolamento per la commissione elettorale?

Risposta:

NO, non esiste uno specifico regolamento per le Commissioni Elettorali, le quali debbono attenersi a quanto contenuto negli accordi e nel regolamento elettorale. Per quanto non previsto da detta normativa, si può fare riferimento alla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007. Per ogni altra incombenza è la stessa CE che decide.

#### **17. Modifica delle date di votazione**

Domanda:

La commissione elettorale può modificare le date stabilite per la votazione?

Risposta:

NO, il calendario di cui al protocollo concordato tra ARAN e OO.SS. è vincolante per tutti e non può essere modificato in sede locale.

C'è da rilevare che l'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 9, punto 1), indica una sola possibile deroga al calendario laddove si verifichi il caso che tutti gli aventi diritto abbiano votato; in tal caso il seggio può essere chiuso in attesa del momento in cui possono iniziare le operazioni di scrutinio.

#### **18. Verbali della CE**

Domanda:

I verbali della CE sono automaticamente pubblici per le OO.SS. aziendali semplicemente per il fatto che al suo interno sono rappresentate le medesime, oppure per poterne disporre è necessario farne richiesta scritta alla medesima C.E.?

Risposta:

I verbali delle CE, pur non essendo espressamente prescritti -tranne il verbale finale allegato all'A.Q.-, sono strumento necessario per un corretto svolgimento delle operazioni.

Riteniamo che il contenuto dei verbali debba essere pubblico, anche perché un soggetto interessato potrebbe aver necessità, nel fare un ricorso, della copia.

Sarà cura delle CE definire le modalità di accesso, rendendo il più agevole possibile l'operazione. Resta comunque inteso che le OO.SS., attraverso i membri da loro nominati, possono e debbono avere conoscenza di detti verbali.

#### **19. Composizione della CE: minimo di componenti e termine per la costituzione**

Domanda:

In una amministrazione con 18 dipendenti, nel caso venga presentata una sola lista o due liste, con la designazione di un solo componente la C.E. da parte di una di esse, la commissione può essere formata da 1 componente?

Risposta:

NO, il numero minimo è 3 componenti (art.5, comma 3), nel caso di due liste presentate ogni O.S. nomina un secondo membro e la CE è di 4 componenti; per analogia, se la lista è una sola, l'O.S. nominerà i 3 componenti.

Domanda:

Nel caso i componenti siano 3, se l'unica lista viene presentata l'ultimo giorno, può la commissione formalmente costituirsi anche successivamente?

Risposta:

SI, visto che può verificarsi il caso descritto, cioè che le liste vengano presentate l'ultimo giorno; tale indicazione è confortata anche dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, 13° capoverso.

#### **20. CE, costituzione oltre il termine massimo**

Domanda:

Cosa comporta l'avvenuta costituzione della commissione elettorale oltre la data prevista?

Risposta:

La costituzione della CE è condizione indispensabile per lo svolgimento delle elezioni e pertanto, considerato che le liste possono essere presentate in un momento successivo, può verificarsi lo slittamento nella costituzione della CE. Tale slittamento non inficia la costituzione della CE, come anche ribadito dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, 13° capoverso.

Domande per Categoria: Elettorato

##### **1. Lavoratore comandato**

Si usa spesso il termine "distaccato" per intendere il lavoratore comandato: in questo caso - come recita l'art.3 del regolamento elettorale e come confermato dalla nota di chiarimento dell'Aran - il lavoratore comandato o fuori ruolo ha diritto a votare nell'amministrazione in cui effettivamente lavora (elettorato attivo), ma non può essere qui candidato perché conserva questo diritto nell'amministrazione di provenienza (elettorato passivo).

## 2. Lavoratore trasferito

Domanda:

Elettorato attivo. In caso di applicazione ad altro ufficio della stessa amministrazione dove esercita il diritto di voto il dipendente?

Risposta:

Nel caso che un lavoratore sia trasferito da un ufficio ad un altro (applicato) della stessa amministrazione e i due uffici -in base alla mappatura RSU- eleggano due diverse rappresentanze, questo vota e può candidarsi per la RSU dell'ufficio in cui effettivamente lavora. Nel caso di trasferimento ad altra amministrazione con comando o fuori ruolo mantiene la possibilità di candidatura presso il vecchio ufficio, ma ha diritto a votare presso la nuova amministrazione (art.3 del regolamento elettorale).

## 3. Distaccato all'interno della stessa Amministrazione

Domanda:

Un dipendente distaccato da un Ufficio ad un altro della stessa Amministrazione, fermo restando la sua assegnazione organica all'Ufficio di provenienza, dove esercito il diritto all'elettorato attivo? Può candidarsi presso l'Ufficio presso cui presta effettivamente servizio?

Risposta:

Il distacco da un ufficio ad un altro avviene all'interno della stessa Amministrazione e ci pare che non si possa configurare come il "comando" citato all'art.3 del regolamento elettorale e quindi l'elettorato attivo e passivo si esercita nel posto dove effettivamente si svolge il lavoro. E' altresì importante verificare la posizione negli elenchi che l'Amministrazione fornisce alle Commissioni elettorali.

## 4. Voto di lavoratore ricoverato in ospedale

Domanda:

E' possibile far votare un dipendente temporaneamente ricoverato in ospedale?

Risposta:

Si presuppone che il lavoratore sia impossibilitato a recarsi al voto. Detto ciò, ricordiamo che l'organizzazione dello svolgimento delle operazioni elettorali è di esclusiva competenza della Commissione elettorale (salvo le incombenze a carico delle Amministrazioni e il calendario delle elezioni). Tenuto conto che occorre favorire il voto di tutti i lavoratori, non è escluso che la CE possa stabilire una trasferta del seggio onde permettere il voto a quei lavoratori che essendo impossibilitati a recarsi al seggio abbiano manifestato la volontà di partecipare al voto. E' una possibilità, ma non un obbligo della CE.

## 5. Elettorato e P.O. - incarico dirigenza

Domanda:

In un ente privo di dirigenza i dipendenti che il Sindaco ha nominato responsabili con posizione organizzativa godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU? E in particolare, fra questi, quelli che sono stati designati con delibera di giunta, componenti di parte pubblica?

Risposta:

L'elettorato (attivo e passivo) è riconosciuto a tutti i dipendenti del comparto con esclusione dell'area della dirigenza.

L'unica eccezione a tale norma generale è esplicita nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 5, laddove esclude dall'elettorato passivo (candidatura) anche i dipendenti del comparto con incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del contratto individuale.

Quindi il personale che gode di posizione organizzativa senz'altro gode dei diritti elettorali, mentre per quelli con incarico dirigenziale occorre verificare se rientrano nella fattispecie appena citata.

## **6. Trasferiti**

Domanda:

Il personale utilizzato presso una amministrazione non essendo ne in posizione di comando ne fuori ruolo ha diritto al voto?

Risposta:

Se non è in comando supponiamo sia trasferito. In tal caso esercita elettorato attivo e passivo nella sede. A conferma di ciò basta verificare l'elenco del personale avente diritto che ha redatto l'amministrazione.

## **7. Lavoratore in aspettativa senza assegni con contratto a TD presso altro ente**

Domanda:

Un dipendente di ruolo, in aspettativa senza assegni per espletamento servizio presso un'altra amministrazione, dove è stato assunto a tempo determinato ha diritto di voto alle prossime elezioni RSU?

Risposta:

La posizione lavorativa descritta non sembra determinare il requisito prescritto per esercitare l'elettorato di cui all'art.2 del regolamento elettorale, laddove, al 1 comma, cita "Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni".

## **8. Lavoratore assegnato ad altra amministrazione**

Domanda:

Dove deve votare il personale di ruolo dipendente di un comune, personale che è stato "assegnato" (non "comandato") a prestare servizio presso una ASL?

Risposta:

Il regolamento elettorale prende in esame solo le posizioni di comando e fuori ruolo, mentre tace sulle altre forme fuori dalle norme. In teoria il lavoratore sembrerebbe a tutti gli effetti dipendente comunale e di conseguenza dovrebbe esercitare l'elettorato presso il comune; vale la pena di verificare anche quale amministrazione ha in carico (retribuzione, contributi, anzianità, ecc.) questo personale perché questo darebbe una indicazione maggiore per stabilire presso quale amministrazione è in forza, condizione

prescritta dall'art.2 del regolamento. Potrebbe essere illuminante verificare anche gli elenchi degli aventi diritto, sia del comune che della ASL, per vedere dove risulta collocato.

#### **9. Lavoratore che sostituisce dirigente**

Domanda:

Un lavoratore(cat. C) che fa le veci del dirigente può votare?

Risposta:

Sì, salvo nel caso in cui per quell'incarico non sia in aspettativa e abbia stipulato diverso contratto con l'amministrazione.

#### **10. Comandati dopo il termine di presentazione della lista**

Domanda:

Hanno diritto al voto gli ex dipendenti del di un ente trasferiti a comando presso il comune dopo il termine di presentazione della lista?

Risposta:

Sì, l'art.2 del regolamento richiede che i requisiti per il diritto di voto siano soddisfatti "alla data delle elezioni"; nel caso descritto, alla data delle elezioni questi lavoratori sono in forza, comandati, presso l'amministrazione e possono quindi votare.

#### **11. Lavoratore che ha fatto richiesta di pensionamento**

Domanda:

Il voto di un dipendente dimissionario per pensione è valido? Alla data delle elezioni aveva già presentato domanda di dimissioni. La pensione parte da fine anno.

Risposta:

Sì, il regolamento dice "in servizio alla data delle elezioni".

Domande per Categoria: Seggi elettorali

#### **1. Vidimazione delle schede**

Domanda:

La commissione può vidimare le schede per l'autenticità delle stesse e apporre timbro dell'ufficio prima che siano consegnate al seggio?

Risposta:

Le schede elettorali debbono essere firmate dai componenti del seggio e non dalla CE, come stabilito dall'art.9 del regolamento elettorale.

## 2. Seggi "volanti"

Domanda:

La commissione elettorale può decidere a maggioranza di istituire il seggio volante?

Risposta:

I seggi cosiddetti "volanti" non sono contemplati nel regolamento. Il seggio dovrebbe essere unico. L'unica deroga consentita è data dall'art.11, comma 2 che consente di stabilire più "luoghi di votazione" evitando "eccessivi frazionamenti" per garantire la "segretezza del voto".

La dicitura "luoghi di votazione" indica chiaramente un posto fisico e comunque il cd. Seggio volante non può intendersi un "luogo".

Una eventuale definizione di più seggi deve essere concordata con l'amministrazione, attraverso un formale accordo.

Il concetto di "luogo di votazione" è ribadito dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 9, punto 6, che ci specifica anche un'altra condizione, "previo accordo con il dirigente dell'amministrazione preposto". Questo sta a significare che nella eventualità in cui si debbano costituire più seggi, l'amministrazione è tenuta a concordare luoghi e modalità con la CE; sarà bene ricordare all'amministrazione che nello sciagurato caso di seggi volanti, visto che i componenti del seggio sono considerati a tutti gli effetti in servizio, per qualsiasi incidente dovesse occorrere sarebbero in qualche modo responsabili avendo concordato con la CE tale errata modalità di voto.

## 3. Nomina Presidente di seggio

I presidenti dei seggi elettorali vengono nominati dalle commissioni. Ma chiunque può essere nominato? Queste persone devono avere particolari requisiti?

Risposta:

Alla CE spetta la scelta del presidente di seggio e ogni lavoratore può ricoprire tale carica. Quanto ai requisiti, questi non sono stabiliti da nessuna parte, ma sarà cura della CE effettuare una scelta oculata di persona capace a gestire le operazioni elettorali, anche per evitare il rischio di errori che possano compromettere le elezioni.

## 4. Candidato e scrutatore, rappresentante di lista

Domanda:

Un candidato può anche essere scrutatore?

Risposta:

NO, ai sensi dell'art.7, comma 1, del regolamento elettorale

Domanda:

Può esistere come nelle elezioni politiche o amministrative la figura del rappresentante di lista?

Non sono previsti i rappresentanti di lista e quindi, da un punto di vista formale, non risulterà in nessun verbale tale figura. Nulla vieta però ai dirigenti sindacali di presenziare alle operazioni di voto, senza però interferire con le operazioni elettorali.

#### **5. Sottoscrittore e scrutatore**

Domanda:

Un sottoscrittore di una lista può fare lo scrutatore per un'altra lista?

Risposta:

Sì, non è prevista nessuna incompatibilità.

#### **6. Presenza dei componenti del seggio**

Domanda:

Durante gli orari di apertura dei seggi gli scrutatori devono essere sempre tutti presenti? Oppure è sufficiente che ve ne siano almeno 2 su 3? Se manca il Presidente di seggio per una giornata (es malattia, visita medica, ecc..) che cosa succede?

Risposta:

Deve essere assicurata la presenza dei componenti del seggio; analogamente ad ogni altro tipo di elezioni, l'assenza temporanea di un componente non inficia le operazioni. In caso di malattia sarebbe bene procedere alla sua sostituzione.

Domande per Categoria: Votazioni

#### **1. Aumento del numero degli RSU da eleggere**

Domanda:

Si stabilisce che per le autonomie locali il numero di seggi può passare da 3 a 4 se i dipendenti sono tra 16 e 200; chi stabilisce la possibilità di aumento da 3 a 4?

Risposta:

L'accordo integrativo del 22 ottobre 1998.

#### **2. Voto a una lista e preferenze ad un'altra**

Domanda:

Nell'eventualità che l'elettore indichi nella propria scheda una preferenza al simbolo di una lista e una preferenza ad un candidato di altra lista, come va valutata l'espressione del voto?

Risposta:

Il caso da descritto è previsto dall'art.10, comma 3, del regolamento elettorale: è valido il voto di lista e nulle le preferenze.

### 3. Lavoratore in malattia

Domanda:

Può un lavoratore in malattia andare a votare nella fascia oraria non sottoposta a visita fiscale?

Risposta:

Sì, compatibilmente con la patologia sofferta.

### 4. Preferenza al candidato senza voto di lista

Domanda:

Nel caso la preferenza fosse messa solo al candidato, il voto di lista è valido?

Risposta:

Come regola generale, laddove il caso non fosse previsto nei regolamenti -come in questo caso- bisogna interpretare la volontà dell'elettore. Nel caso, appunto, che venga indicato solo il candidato (o più candidati), di una sola lista, è chiara la volontà di sostenere quella lista.

Diversamente sarebbe se fossero indicati candidati di diverse liste senza voto alla lista; in quel caso la scheda andrebbe annullata.

### 5. Voto di lavoratore ammalato

Domanda:

Un dipendente ammalato vorrebbe votare, ed ha chiesto che vada qualcuno del seggio a farlo votare a casa.

Risposta:

Non c'è nessuna norma che prescriva che debba essere garantito il voto a quei lavoratori che, per malattia o infortunio, non possono recarsi al seggio, ma neanche nessuna norma che lo impedisca. Riteniamo che in questi casi la CE ha la potestà di definire una modalità di voto –chiaramente valida per tutti e non per un solo caso- anche se forse sarebbe meglio definirlo un po' prima delle elezioni per poter pubblicizzare questa possibilità.

Comunque nulla vieta che la CE lo possa decidere sollecitata da richiesta specifica.

Il consiglio che possiamo dare è quello, in caso di voto presso il luogo in cui si trova il lavoratore malato, di acquisire presso l'amministrazione i nominativi di tutti i lavoratori interessati e comunicare loro questa modalità verificandone l'interesse a votare, dandone riscontro a verbale.

Per il voto a domicilio crediamo basti la presenza di 2 membri del seggio con la scheda che una volta votata dovrà essere messa in busta chiusa, firmata sui bordi dal lavoratore, fino all'arrivo al seggio, quando il presidente la estrarrà per metterla nell'urna con le altre.

### 6. Firme sulle schede elettorali

Domanda:

Le schede elettorali sono state firmate dalla commissione elettorale all'interno della scheda. Si può presentare ricorso da "subito" o bisogna aspettare l'affissione dei risultati elettorali così come da regolamento?

Risposta:

Le schede elettorali debbono essere vistate da almeno 3 componenti del seggio e non dalla CE, come dall'art.9, comma 3, del regolamento elettorale.

Detto questo, che va comunque contestato subito, pare che si tratti soltanto di un errore formale che non dovrebbe avere conseguenze sull'espressione del voto; non pare utile procedere a un ricorso per questo motivo, ma se si volesse comunque procedere, va fatto immediatamente.

## 7. Indicazione della preferenza

Domanda:

Se in una scheda dove sono già scritti i candidati (fino a 100 elettori), il votante ha scritto il nome del suo preferito, anziché mettere la crocetta? E se un elettore ha messo una serie di freccette per indicare il nome dei tre che ha voluto preferire? E se ha scritto il nome in una casella diversa da quella dove sono già scritti i candidati?

Risposta:

Mentre l'art. 9 del regolamento dice, al comma 5, che la preferenza alla lista si esprime "mediante crocetta", l'art.10 -preferenze-, al comma 1, parla di "manifestare la preferenza". In questo senso vanno lette le schede, cioè nella ricerca della volontà dell'elettore.

Domande per Categoria: Scrutini

### 1. Parità di voti di lista e attribuzione del seggio

Domanda:

In caso di parità tra voti di lista a chi viene attribuito il seggio?

Risposta:

Come riconfermato nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, quintultimo capoverso e segg., "...In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista....

### 2. Parità di voti

Domanda:

In un ente dove vi sono 14 dipendenti aventi diritto al voto, quindi con 3 seggi da assegnare, qualora allo scrutinio si verificasse parità assoluta, vale a dire 7 voti alla lista 1 e 7 voti alla lista 2, come avverrebbe l'assegnazione dei seggi?

Risposta:

Il regolamento elettorale è carente su questo tema. E' intervenuta, nel corso delle varie consultazioni elettorali RSU, l'Aran che riporta, anche nella nota 6999 del 30 luglio, paragrafo 12, quintultimo capoverso e segg., il seguente comportamento da tenere: "In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione.

### **3. Trasferimento di componente RSU**

Domanda:

Se un dipendente viene eletto rsu e subito dopo trasferito in un altro ufficio della stessa amministrazione cosa succede? decade dalla carica oppure no?

Risposta:

La decadenza automatica non è prevista espressamente dagli accordi. Riteniamo, in via generale, che sia opportuno che il componente RSU eletto rassegni le dimissioni in caso di trasferimento ad altro ufficio, dando così la possibilità di subentro al primo dei non eletti della medesima lista.

### **4. Più seggi, unico scrutinio**

Domanda:

La commissione elettorale può decidere a maggioranza che le operazioni di voto si svolgano c/o le sedi distaccate e lo spoglio venga fatto c/o la sede centrale a tutela di tutte le sigle sindacali?

Risposta:

NO. L'art.16 del regolamento elettorale dice, al comma 1, che "Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi..." e al comma 2: "Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio consegnerà il verbale..." e "...la Commissione Elettorale, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative...".

E' chiara la procedura: nei seggi si svolgono le votazioni e gli scrutini, mentre in sede centrale la CE fa i riepiloghi.

## 5. Spoglio

Domanda:

Chi procede materialmente allo spoglio delle schede? Gli scrutatori? La commissione elettorale può o deve essere presente alle operazioni di scrutinio?

Risposta:

Lo spoglio viene effettuato dai componenti del seggio (presidente e scrutatori); la presenza della CE è irrilevante.

## 6. Arrotondamento quorum

Domanda:

Esempio per determinare il quorum: elettori 124, seggi da assegnare 9;  $124:9=13,77$ . Devo arrotondare a 14 o usare 13,77?

Risposta:

Il quorum non va arrotondato. Nel caso consigliamo di utilizzare 13,7778.

## 7. Indicazione della preferenza tacita

Domanda:

Nella assegnazione dei seggi in rsu con votanti inferiori a 200, quindi con nome di candidati già prestampati, se il voto viene espresso solo per la lista senza segnare preferenze, il seggio viene comunque assegnato al primo della lista? e in questo caso il primo della lista prende comunque una preferenza?

Risposta:

NO, la preferenza deve essere indicata (art.9 del regolamento).

## 8. Quorum, schede bianche e nulle

Domanda:

Come vanno conteggiate le schede bianche e nulle sul totale dei votanti e per stabilire il quorum?

Risposta:

Per la determinazione del quorum il numero da prendere in considerazione è quello dei votanti (non degli aventi diritto al voto); tra questi ci saranno anche le schede bianche e le schede nulle (art.17, comma 3, del regolamento e nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, 9° capoverso, punto 2).

#### **9. Seggio a candidato con zero preferenze**

Domanda:

Si può attribuire il seggio al candidato di lista che ne ha ottenuti 2 in totale tenuto conto che il candidato ha riportato voti di preferenza zero?

Risposta:

Anche un candidato che non ha ottenuto nessuna preferenza può ottenere il seggio.

Infatti i seggi vengono ripartiti in base ai voti di lista; una volta che una lista ha conquistato x seggi, questi vengono ripartiti tra i candidati in base alle preferenze e, successivamente, in base all'ordine di inserimento in lista.

#### **10. Firma del verbale finale**

Domanda:

Il verbale finale della commissione elettorale con la proclamazione degli eletti alla rsu, deve obbligatoriamente essere firmato da tutti e cinque i componenti della c.e. vista per uno di loro l'impossibilità ad essere presente? sono sufficienti 3 componenti? il sindacato di appartenenza del componente assente, può sostituirlo con un altro?

Risposta:

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dai componenti della CE. Se al momento della firma dovesse essere assente un membro della CE, riteniamo che tale fatto debba essere annotato nel verbale delle operazioni elettorali, e il verbale finale venga firmato dal Presidente e dagli altri membri. Ci pare insensata la sostituzione di un membro solo per la firma finale.

#### **11. Termine per la fine delle operazioni elettorali**

Domanda:

Esiste un termine perentorio per la commissione elettorale per stilare il verbale definitivo e quindi per renderlo pubblico nella bacheca dell'amministrazione? Se questo termine esiste come deve comportarsi il nostro delegato se la commissione che non riesce a chiudere i lavori in tempo?

Risposta:

Non esiste un termine perentorio, ma una volta concluso lo spoglio e terminate le operazioni connesse con lo scrutinio, la CE deve stilare il verbale finale.

#### **12. Parità fra liste**

Domanda:

Se si è verificato un caso di parità tra due liste, dove una lista prevedeva un solo candidato mentre l'altra lista ne prevedeva due, ed entrambe le liste hanno ottenuto 9 voti ma mentre per la lista che presentava un solo candidato le preferenze sono state espresse tramite segno solo sul simbolo della lista e non sul candidato, mentre per la lista che prevedeva due candidati sono stati espressi 7 voti per il candidato "A" e 2 voti per il candidato "B". Il seggio va assegnato alla lista che prevedeva due candidati o, avendo l'altra lista un solo candidato il voto espresso solo sul simbolo non è palese espressione di voto per il candidato e va assegnato il seggio?

Risposta:

NO. La preferenza deve essere indicata altrimenti vale il voto di lista.

### **13. Eletto RSU e carica sindacale**

Domanda:

In una RSU si è candidato ed è stato eletto il segretario regionale di un sindacato. Non è incompatibile?

Risposta:

L'incompatibilità di cui all'art. 9 dell'accordo quadro si riferisce a partiti o movimenti politici e non a cariche sindacali.

### **14. Mancanza di quorum e termine delle vecchie RSU**

Domanda:

In caso di mancato quorum, la vecchia RSU rimane in carica fino a quando non si ottiene valida elezione?

Risposta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo capoverso, del regolamento elettorale -per analogia- la RSU rimane in carica fino all'insediamento della nuova che coincide con la proclamazione degli eletti (circolare Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 15).

Resta inteso che la nuova RSU dev'essere necessariamente eletta -nei termini previsti- e che la prevista "proroga" non può avere carattere di stabilità né sostituire per sempre la nuova RSU che non si riesca ad eleggere (art.7 dell'A.Q.).

Nel rispetto della volontà dei lavoratori, è opportuno che in tale periodo di "proroga" la vecchia RSU debba astenersi da decisioni di rilevanza (contratti integrativi, accordi importanti, ecc.).

### **15. Dimissioni di RSU e subentro**

Domanda:

Se si dimette un candidato eletto nelle R.S.U. chi subentra al suo posto se gli altri candidati componenti della lista hanno ottenuto lo stesso numero di voti?

Risposta:

Trattandosi di eletti in una lista della stessa O.S. si presume che all'interno della stessa O.S. ci sia un accordo su chi dovrà subentrare; in tal caso basta che l'altro presenti una dichiarazione di non voler ricoprire tale

carica. Se ci fossero all'interno della stessa O.S. delle divergenze, l'unica similitudine che si può trovare è con quanto afferma l'Aran nella nota 6999 del 30.7.2007 nel caso di parità di voti fra liste concorrenti, al paragrafo 12, quintultimo capoverso e segg.: "...In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Domande per Categoria: Ricorsi e Varie

#### 1. Ricorso per riconteggio schede

Domanda:

Quali sono gli adempimenti della commissione elettorale di fronte ad un ricorso presentato da una lista con la richiesta specifica di visionare le schede che, secondo il ricorrente, sono state annullate in modo illegittimo?

Risposta:

Al ricorso presentato la CE dovrebbe ricontrollare le schede. La lista ricorrente è garantita della correttezza dal membro della CE da lei stessa nominato.

#### 2. Ricorso per riconteggio voti e partecipazione

Domanda:

un candidato che ha presentato ricorso per il riconteggio dei voti di preferenza a suo favore, può assistere alle suddette operazioni?

Risposta:

Il ricorso viene esaminato dalla CE e sarà la stessa a decidere le modalità dell'eventuale riconteggio dei voti. Sarebbe cosa giusta che tale operazione avvenisse di concerto con i membri del seggio e la presenza -come osservatore- del ricorrente, presenza che dimostrerebbe la massima trasparenza; ma, ripetiamo, le modalità sono a discrezione della CE.

#### 3. Mancata partecipazione di lista presentata all'amministrazione

Domanda:

Durante lo svolgimento delle elezioni è pervenuta una richiesta di annullamento delle stesse per non aver inserito una lista regolarmente presentata al protocollo del comune entro il termine previsto, ma che purtroppo non è stata mai inoltrata alla commissione elettorale.

Risposta:

La data di insediamento della CE è importante perché prima di tale data le liste vengono presentate all'amministrazione mentre dopo tale data debbono essere presentate direttamente alla CE (nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 6).

Quindi, nel caso in cui la CE non fosse già insediata alla data di presentazione della lista, i ricorrenti hanno ragione e si dovrebbe procedere all'annullamento e alla ripetizione delle elezioni; nel caso in cui la CE fosse già insediata, i ricorrenti non hanno correttamente presentato la lista.

#### 4. Esame del ricorso alla CE. Presenza del ricorrente

Domanda:

Alla riunione in cui la Commissione elettorale esamina un ricorso, può presenziare il ricorrente?

Risposta:

Non è prevista la presenza del ricorrente durante l'esame del ricorso; il ricorrente dovrebbe essere garantito comunque dal membro di CE nominato dalla sua lista. La CE è sovrana, nulla toglie che possa decidere di ammettere la presenza del ricorrente.

#### 5. Ricorso e tribunale

Domanda:

Se non viene presentato ricorso al comitato dei garanti, si può presentare ricorso innanzi al tribunale? Quali sono i termini ho per presentare ricorso?

Risposta:

Il ricorso al giudice del lavoro esula dagli accordi e segue una sua autonoma procedura.

Un giudice che si trovi a verificare un ricorso senza esser stata prima esperita la domanda al comitato dei garanti avrà qualcosa da eccepire. Il consiglio è di seguire la procedure degli accordi, dopodiché si può ricorrere al giudice.

Il ricorso al comitato dei garanti si deve fare entro 10 giorni dalla decisione della CE (art.19 del regolamento).

#### 6. Parità di voti di lista e di preferenze

Domanda:

Per l'attribuzione di un seggio, se c'è parità di voti tra due liste e parità di preferenze complessive, si deve assegnare il seggio in base all'anzianità anagrafica, anche se il candidato più giovane ha ottenuto più preferenze del candidato più anziano? Quindi se così fosse il candidato più anziano otterrebbe il seggio anche nel caso in cui l'elettorato gli avesse assegnato zero preferenze?

Risposta:

L'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, quartultimo capoverso, affronta la questione con queste parole: "Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, *potrebbe risolvere* la parità a favore

della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista."

Abbiamo indicato in corsivo il termine "potrebbe risolvere" per ribadire che la scelta deve essere fatta dalla CE secondo un criterio "giusto" e anche l'Aran non prescrive che la formula indicata debba essere comunque applicata.

#### **7. Ricorso contro comitato garanti**

Domanda:

Dopo il ricorso al comitato dei garanti, esistono dei tempi da rispettare per un eventuale ricorso al giudice del lavoro?

Risposta:

I tempi sono quelli di una qualunque vertenza davanti al giudice del lavoro.

#### **8. Seggio non attribuito e annullamento elezioni**

Domanda:

In caso di seggio non attribuito ad una lista per mancanza del candidato, si procede a nuove elezioni?

Risposta:

Se la lista è composta da un numero di candidati inferiori ai seggi attribuiti, questo non viene assegnato, come riporta anche l'Aran nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, terzultimo capoverso.

Il problema è il numero minimo di componenti necessario affinché la RSU sia legittimata ad operare. L'art.4 dell'accordo quadro dice che "il numero...non potrà essere inferiore a:....tre componenti...fino a 200 dipendenti", e così via in base agli accordi integrativi sui comparti. Se non può rispettarsi la costituzione minima, le elezioni vanno annullate.

#### **9. Impossibilità costituzione comitato garanti**

Domanda:

Presentato ricorso al comitato dei garanti, alla data convenuta per la discussione, i rappresentanti sindacali designati non si sono presentati e il direttore provinciale del lavoro ha inviato un verbale di impossibilità di costituzione del comitato per mancanza del quorum necessario. E' giusto questo comportamento?

Risposta:

L'art.19 del regolamento dice che il comitato è costituito da:

- il Direttore dell'ULPMO o suo delegato;
- un rappresentante dell'amministrazione ove si svolgono le RSU oggetto del ricorso;
- un rappresentante di ciascuna O.S. presentatrice di lista "interessata al ricorso".

Il regolamento non prevede nessun quorum e quindi è inconcepibile che non si esamini un ricorso per la mancanza di alcuni componenti (se la convocazione è giunta a tutti, chi non partecipa si autoesclude dalle decisioni).

Sarà bene che l'O.S. che ha presentato ricorso provveda a una formale diffida al Direttore dell'ULPMO per riconvocare, ai sensi del citato art.19, il comitato individuando esattamente i componenti (chi presenta ricorso deve per forza partecipare).

In caso di mancato riscontro non rimane che il ricorso al Giudice del Lavoro.

#### **10. Decadenza RSU**

Con la raccolta firme, la rsu decade?

Risposta:

Non è prevista nessuna raccolta di firme per sfiduciare la RSU.

L'unica ipotesi in cui la RSU decade e deve essere rieletta è quella prevista dall'art.7 dell'A.Q. e cioè quando si verifichi che oltre il 50% dei componenti si siano dimessi dall'incarico.

#### **11. Decisione del Comitato dei garanti**

Domanda:

Il comitato dei garanti come deve decidere?

Risposta:

L'ACQ del 7 agosto 98 e il regolamento non definisce le regole di funzionamento del Comitato dei garanti, specie nelle modalità di decisione.

Qualcosa in più viene chiarita nella nota Aran 6999 del 31 luglio 2007 dove, al paragrafo 14, tra le altre cose, indica che tale comitato deve dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Non esiste quindi una regola valida per tutti; spesso le decisioni sono state assunte a maggioranza, ma tale criterio non sempre può ritenersi equo (immaginiamo il caso del ricorso di una lista contro la sua esclusione: nel comitato dei garanti ci saranno, oltre al direttore ULPMO, a un rappresentante dell'amministrazione in cui si sono tenute le RSU e il rappresentante della lista esclusa, i rappresentanti di tutte le liste presentate e va da sé che una decisione a maggioranza vedrebbe soccombere il ricorrente).

Se possiamo dare una indicazione, si potrebbe, dopo aver discusso il ricorso alla luce dei regolamenti e delle norme, verbalizzare la posizione di ognuno dei membri del comitato dopodiché il direttore ULPMO, che è il presidente del comitato, dovrebbe assumere la decisione motivandola a verbale.

Tale modalità avrebbe tre scopi: 1, far assumere a ciascun membro la propria responsabilità, 2, lasciare la decisione a un soggetto terzo e, 3, lasciare traccia scritta della procedura nel caso in cui uno dei soggetti interessati volesse fare ulteriore ricorso presso il giudice del lavoro.